SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 5**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 426.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamita o avversita atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, e riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente piu favorevole risultante dalla effettiva attivita lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali e esteso a favore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, e fissato al 31 luglio 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e sostituito dal seguente:

«I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, non si applicano nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unita sanitarie locali.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, e liquidato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

2. Alle minori entrate derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in lire 6.264 milioni per l'anno 1991, in lire 11.490 milioni per l'anno 1992 e in lire 12.294 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo delle sovvenzioni spettanti alle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 590/1981 reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale». Si trascrive il teso del relativo art. 4:

«Art. 4. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera *a)* del quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 37 *(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).* — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) Le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

— Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla

separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto».

Nota all'art. 2:

— Il D.L.L. n. 75/1945 reca: «Istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati». Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 5, come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1. — Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal regio decreto-legge 26 [*recte:* 28, *n.d.r.*] novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, e preposta una commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro [ora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *n.d.r.*] e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.

La commissione e costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed e assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo *A* del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova commissione.

La spesa per il funzionamento della commissione e a carico del bilancio del servizio suindicato».

«Art. 5. — Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 e esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali.

I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio».

Nota all'art. 3

— Il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 262 1989, di conversione del D.L. n. 201/1989 recante: «Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi», prevede che: «Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

Il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 688 1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) è il seguente: «9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370».

Il testo dell'art. 6, comma 26, del D.L. n. 536 1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) è il seguente: «26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce».

Note all'art. 4:

— Il D.L. n. 86 1988 reca: «Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

— La legge n. 402 1975 reca «Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati»

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 317 1987 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) è il seguente:

Art. 4. *(Criteri per le contribuzioni).* — 1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto e emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonche alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro e ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'art. 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 e posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternita, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in

corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'art. 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297».

Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'ottavo comma dell'art. 2 della legge n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è così formulato: «Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo».

Note all'art. 5:

— Il comma 6-*bis* del D.L. n. 277/1984 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi delle legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane».

— L'art. 11 della legge n. 856/1986, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, è così formulato:

«Art. 11. — 1. Le convenzioni previste dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1° gennaio 1988 e debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da svolgere;

b) la frequenza di ogni singola linea;

c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;

d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, è nominata una commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere.

3. La sovvenzione di equilibrio è determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua è determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitività e non può dar luogo a conguaglio.

5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sarà corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalità attualmente vigenti.

6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, è autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione è portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione.

7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle società incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle società e la sovvenzione determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5935):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (MARINI) il 7 agosto 1991.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 16 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione il 23 ottobre 1991 e approvato il 20 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3071):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 10 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 17, 19 dicembre 1991 e approvato il 20 dicembre 1991.

92G0010

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguata applicazione dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, relativo all'istruttoria sui rapporti di sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante ubicati sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di potenziare le strutture organizzative ed il personale addetto alle varie fasi delle procedure previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, al fine di rendere più efficace la prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio;

Visto l'ordine del giorno della commissione ambiente della Camera dei deputati, approvato all'unanimità in data 4 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - *Nuove attività industriali - Notifica*. — 1. Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, una attività industriale rientrante nel campo di applicazione degli articoli 4 e 5 è tenuto a presentare una notifica secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, può iniziare l'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla notifica di cui agli articoli 4 e 5, corredata di una perizia giurata, sottoscritta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali.

3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità destinatarie della notifica, deve attestare:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;

c) la conformità del progetto alle norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni sono trasmesse al sindaco.

5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* - *Nuove attività industriali - Dichiarazione*. — 1. Il fabbricante che inizia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto una attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, è tenuto alla presentazione della dichiarazione alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta secondo le modalità previste dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1, e nella quale il fabbricante attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4

della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti emessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può dare inizio all'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16, entro il termine di cui al comma 3 la regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, il comandante provinciale dei medesimi, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il direttore del dipartimento regionale ISPESL, puo dettare le motivate prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, della popolazione e dell'ambiente che devono essere adottate dal fabbricante prima di dare inizio alla attività industriale, e ne dà comunicazione al sindaco.

5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio di autorizzazioni o altri provvedimenti amministrativi, decidono soltanto dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da quanto previsto dal comma 1, decorso il termine indicato al comma 3.».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché i criteri di accettabilità dei rischi dalle attività industriali, le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in *situ*.».

2 Le prime due righe del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituite dalle seguenti:

«3. I Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate, di concerto:».

Art. 4.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «I Ministri dell'ambiente, della sanità» sono sostituite dalle parole: «I Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno».

2. Al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in fondo è aggiunto:

«... nonche stabiliscono i criteri per la loro predisposizione».

3. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno».

Art. 5.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - *Organi tecnici*. — 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto sono organi tecnici:

a) Istituto superiore di sanità soprattutto con riferimento alle conseguenze sull'uomo e sull'ambiente in relazione alla pericolosità delle sostanze;

b) Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti in relazione ai rischi di incidenti ed agli effetti sull'ambiente circostante;

c) Corpo nazionale dei vigili del fuoco soprattutto con riferimento alla sicurezza degli impianti in relazione ai rischi di incidenti ed agli interventi di emergenza;

d) Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici soprattutto con riferimento alla previsione dei rischi industriali connessi all'impiego di nuovi materiali e nuove tecnologie.».

Art. 6.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — *Istruttoria*. — 1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta presso i Ministeri dell'ambiente e della sanità sulla base di intese programmatiche, con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi consultivi di cui all'articolo 15.

2. Negli stabilimenti ove siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un'unica istruttoria previa comunicazione al fabbricante ed alla regione.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza tra i funzionari del ruolo tecnico della qualifica direttiva o dirigenziale dei Ministeri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle regioni, dei servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali il responsabile di ciascuna istruttoria e ne da immediata comunicazione al fabbricante.

4. Al responsabile dell'istruttoria ed agli organi tecnici di cui all'articolo 14, è trasmesso dai Ministeri dell'ambiente o della sanità il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, previo esame della conformità e della completezza dei contenuti stabiliti dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Il responsabile dell'istruttoria adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria.

6. Le richieste di informazioni complementari da parte degli organi tecnici devono essere trasmesse al fabbricante, in linea di massima, entro quarantacinque giorni dall'avvio formale della procedura istruttoria.

7. L'istruttore concorda con il fabbricante i tempi di risposta alle informazioni complementari di cui al comma 6 che, in linea di massima, non devono superare i quarantacinque giorni.

8. Entro centoventi giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano anche i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle regioni, dei comuni interessati, nonche l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva allegando tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria.

9. Nel caso in cui le amministrazioni e gli enti convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o abbiano omesso di esprimere le proprie valutazioni o pareri, ovvero via abbiano partecipato tramite rappresentanti non debitamente autorizzati, l'istruttore indice entro i successivi trenta giorni una seconda conferenza per l'acquisizione delle valutazioni e dei pareri non espressi. Alla conclusione della stessa, l'istruttore, provvede alla compilazione della relazione, prevista dal comma 8, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti.

10. La relazione conclusiva, le valutazioni ed i pareri devono essere trasmessi agli organi consultivi di cui all'articolo 15, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

11. Gli organi consultivi di cui all'articolo 15 si pronunciano a loro volta entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

12. I Ministeri dell ambiente e della sanità, forniscono il supporto organizzativo, tecnico e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.».

Art. 7.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sono sostituite dalle parole: «di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno».

2. Il comma 4 dell articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e sostituito dal seguente:

«4. Le misure integrative e modificative stabilite ai sensi del comma 1 costituiscono se necessario variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco; copia del provvedimento adottato ai sensi del comma 1 è trasmesso al sindaco anche ai fini dell'aggiornamento dell'informazione alla popolazione prevista dall'articolo 11.».

Art. 8.

1. Per le attività sottoposte alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le autorizzazioni da rilasciare dagli organi competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, sono sostituite da pareri tecnici ai fini antincendi validi anche per l'esercizio provvisorio delle attività medesime, ove previsto dalle leggi vigenti.

2. Tali pareri si intendono emessi fatti salvi, nei confronti dei soggetti interessati, ogni altra e diversa disposizione derivante dall applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

3. Le altre autorizzazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, non ricomprese nel comma 1, sono trasformate in atti tecnici da acquisire da parte del responsabile di istruttoria ai fini della valutazione globale della relazione conclusiva di cui all articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 9.

1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tebelle *A* e *B* allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di 110 unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalità di cui al comma 1, nonché alla ripartizione del personale stesso tra le varie qualifiche nei limiti delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, al netto delle somme utilizzate per la concessione dell'indennità di cui al comma 4.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, per far fronte alle immediate esigenze del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e le industrie a rischio, il Ministro dell'ambiente può utilizzare, fino a un massimo di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

4. Il personale di cui al comma 3 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

Art. 10.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989 n. 305, è sostituito dal seguente: «Per le attivita finalizzare alla prevenzione dei rischi di incidente rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità, per ciascuna istruttoria il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0008

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5.

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 3-12 giugno 1991, n. 277, sulla corrispondenza funzionale delle qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perequare conseguentemente i trattamenti retributivi del predetto personale dell'Arma dei carabinieri, in esecuzione anche dei giudicati formatisi nella materia;

Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere alla perequazione economica per le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato.

2. Al relativo onere valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dal bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'esecuzione delle sentenze di cui all'articolo 1, si provvede:

a) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante;

b) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante;

c) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30%.

Art. 3.

1. Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché al personale sottufficiale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi

vice sovrintendenti . . . . livello VI
vice brigadiere

sovrintendente. . . . . livello VI
brigadiere

maresciallo ordinario. . . . . livello VI

sovrintendente principale. . . . . . . livello VI-*bis*
maresciallo capo

sovrintendente capo . . . . livello VII
maresciallo maggiore
maresciallo maggiore aiutante
maresciallo maggiore aiutante carica speciale

Art. 4.

1. Al personale del ruolo degli ispettori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti è attribuito il trattamento economico più favorevole fra quello in godimento e quello spettante, a norma dell'articolo 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della nomina nel ruolo degli ispettori.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, valutato in lire 119.000 milioni annui, a decorrere dal 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando quanto a lire

100.000 milioni per il 1992 e lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento «Potenziamento delle forze di polizia», e quanto a lire 19.000 milioni per il 1992 e lire 59.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994 parte dell'accantonamento «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro della difesa*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

92G0009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 ottobre 1991, n. 427.

Regolamento per la profilassi della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 1 con il quale il Ministro della sanità può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo di malattie e di conseguenza disporre l'applicazione di misure di polizia veterinaria;

Vista la circolare n. 55 del 25 giugno 1954, concernente le istruzioni per applicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministro della sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, concernente il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 aprile 1968 concernente l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione di animali per malattie esotiche e peste suina classica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 del 26 aprile 1968;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente la profilassi della peste suina classica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981, con il quale viene data attuazione alle misure di lotta contro la peste suina classica stabilite dalle direttive del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE e dell'11 novembre 1980, n. 80/1101/CEE, così come modificato dai decreti ministeriali 4 febbraio 1982 e 25 giugno 1982, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 12 febbraio 1982 e n. 184 del 7 luglio 1982;

Viste le direttive del Consiglio dell'11 dicembre 1984, n. 84/645/CEE del 22 settembre 1987, n. 87/486/CEE che modificano la direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee dell'11 novembre 1980, n. 80/1095/CEE modificata dalla decisione del Consiglio del 7 aprile 1987, n. 87/230/CEE e dalla direttiva del Consiglio 22 settembre 1987, n. 87/487/CEE; la decisione del Consiglio dell'11 novembre 1980, n. 80/1096/CEE modificata dalle decisioni del Consiglio del 7 aprile 1987, n. 87/230/CEE; la decisione n. 82/18/CEE del 21 dicembre 1981;

Previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 luglio 1991;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie di lotta contro la peste suina classica al fine di rendere il territorio nazionale esente da tale malattia e mantenerlo tale secondo le norme di cui alle direttive e decisioni del Consiglio CEE, citate in premessa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) azienda: il complesso agricolo o la stalla, nella quale sono tenuti o allevati animali della specie suina;

b) suino da allevamento: l'animale della specie destinato alla riproduzione o utilizzato a tale fine per la moltiplicazione della specie;

c) suino da ingrasso: l'animale della specie suina che è ingrassato ed è destinato ad essere macellato al termine del periodo di ingrasso ai fini della produzione di carne;

d) suino da macello: l'animale della specie suina destinato ad essere macellato senza inutili ritardi in un macello;

e) suino sospetto di peste suina: ogni suino che presenti sintomi clinici o lesioni *post-mortem* o reazioni agli esami di laboratorio effettuati conformemente all'art. 13 del presente decreto, tali da far sospettare la possibile presenza di peste suina;

f) suino affetto da peste suina:

1) ogni suino sul quale siano stati ufficialmente constatati sintomi clinici o lesioni *post-mortem* tipici della peste suina;

2) ogni suino sul quale l'esistenza della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni dell'art. 13 del presente decreto;

g) veterinario ufficiale: il veterinario responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio;

h) rifiuti alimentari: rifiuti di cucina, di ristorante ed eventualmente dell'industria di lavorazione della carne.

2. Si intende per:

a) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda situata al centro di una zona con un raggio di km 3 in cui la peste suina non si sia manifestata da almeno 12 mesi, ed in cui:

1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

2) non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;

3) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

b) provincia ufficialmente indenne da peste suina, una provincia in cui:

1) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

2) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

3) le aziende non abbiano suini vaccinati negli ultimi dodici mesi contro la peste suina.

3. Il territorio nazionale è ufficialmente indenne da peste suina quando:

a) non sono stati accertati casi di peste suina da almeno dodici mesi;

b) la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata negli ultimi dodici mesi almeno;

c) le aziende, in esso presenti, non abbiano suini vaccinati contro la peste suina.

4. Il territorio nazionale o un provincia di esso è indenne da peste suina classica, quando non sono stati accertati casi di peste suina classica da almeno dodici mesi ed è stato emesso riconoscimento in tal senso con decisione CEE.

5. Il Ministro della sanità con propri decreti dà attuazione alle decisioni CEE relative al riconoscimento di territorio nazionale o di provincia ufficialmente indenne da peste suina classica, adottate in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della direttiva n. 80 1095/CEE.

Art. 2.

1. Qualunque caso, anche solo sospetto, di peste suina classica è denunciato all'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Se la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata dal laboratorio, il veterinario ufficiale ne da immediata comunicazione telefonica al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, con le informazioni o i dati di cui al punto 1 dell'allegato III.

3. Successivamente il veterinario ufficiale completerà le notizie sul focolaio inviando al Minstero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - una relazione contenente le informazioni di cui al punto 2 del citato allegato III.

Art. 3.

1. Il veterinario ufficiale, qualora in una azienda si trovino uno o più suini sospetti di peste suina, assume immediatamente le necessarie iniziative, d'intesa con l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, affinché siano attuate le metodologie diagnostiche di cui all'allegato I per la conferma o l'esclusione.

Art. 4.

1. L'autorità sanitaria competente per territorio ricevuta la denuncia anche di solo sospetto di peste suina classica, dispone con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto al detentore degli animali, il sequestro dell'allevamento interessato con l'applicazione delle seguenti misure:

a) censimento a cura del veterinario ufficiale di tutte le categorie di suini dell'azienda, con l'indicazione per ciascuna di esse del numero dei suini morti o potenzialmente infetti. Il censimento deve comprendere anche i suini nati e morti durante il periodo di sospetto;

b) fermo di tutti i suini dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

c) divieto di entrata e uscita dei suini dall'azienda e di tutti gli altri animali in essa presenti. L'autorità sanitaria competente per territorio, quando la malattia non è stata confermata entro quindici giorni, puo autorizzare l'uscita di animali destinati ad essere macellati. Qualora si tratti di animali della specie suina l'autorizzazione è concessa previa visita veterinaria favorevole e a condizione che gli animali siano macellati senza ritardo. Le carni di tali animali non sono ammesse agli scambi intracomunitari di carni fresche;

d) divieto di uscita dall'azienda delle carni suine di ogni genere;

e) divieto di trasporto al di fuori dell'azienda dei suini morti;

f) divieto di uscita dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di altri oggetti e di rifiuti che possono trasmettere l'epizoozia;

g) permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto alle persone autorizzate dall'autorità sanitaria competente;

h) permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto dei veicoli autorizzati dall'autorità sanitaria competente;

i) adozione di appropriata disinfezione nella porcilaia e nell'azienda;

l) effettuazione di un indagine epizoologica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto.

2. L'autorità sanitaria competente per territorio, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 1, specificandone i motivi.

Art. 5.

1. Le misure di cui al precedente articolo sono revocate non appena il sospetto di peste suina sia stato ufficialmente escluso.

Art. 6.

1. L'autorità sanitaria competente per territorio quando la diagnosi di peste suina classica è ufficialmente confermata, dispone, a completamento delle misure previste dall'art. 4, che:

a) tutti i suini dell'azienda, ove si è manifestata la malattia, siano abbattuti sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina sia durante il trasporto sia durante le operazioni di abbattimento;

b) dopo l'abbattimento i cadaveri dei suini di cui sopra siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

c) le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, siano, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus;

d) i suini morti nell'azienda siano distrutti sotto controllo ufficiale, in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

e) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ivi compresi gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus pestoso, in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

f) dopo l'eliminazione dei suini, i ricoveri nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e tutto il materiale potenzialmente contaminato, siano puliti e disinfettati conformemente alle disposizioni dell'art. 12 del presente decreto;

g) il ripopolamento dell'azienda con suini non venga effettuato prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle predette operazioni di pulizia e disinfezione;

h) sia effettuata un'indagine epizoologica conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente decreto.

Art. 7.

1. L'autorità sanitaria competente per territorio, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, può autorizzare, previo parere favorevole del veterinario ufficiale, lo spostamento, a scopo di macellazione dei suini clinicamente sani presenti nell'azienda infetta, specificandone i motivi.

2. Lo spostamento degli animali deve essere effettuato con tutte le precauzioni prescritte di volta in volta dal veterinario ufficiale. Gli animali devono essere avviati direttamente ad un impianto nel quale siano macellati nel più breve tempo possibile e le relative carni ottenute siano sottoposte ad un trattamento termico che garantisca la distruzione del virus pestoso.

3. Inoltre per evitare la possibile ricontaminazione dei prodotti così ottenuti, essi devono essere confezionati ed imballati, fermo restando che tali prodotti non potranno essere ammessi agli scambi intracomunitari.

Art. 8.

1. L'autorità sanitaria competente per territorio, nel caso di aziende infette compredenti due o più reparti di produzione distinti, può consentire, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, che sia portato a termine l'ingrasso dei suini presenti nei reparti di produzione ove la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato che la struttura e l'estensione dei reparti di produzione ed il personale ad essi addetto per il governo e l'alimentazione, siano completamente distinti e tali da evitare la propagazione del virus da un reparto di produzione ad un altro.

2. Ultimate, nel reparto o nei reparti ove si e manifestata la malattia, le operazioni previste dalle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* *d)* *e)* ed *f)* dell'art. 6, l'autorità sanitaria competente per territorio ai fini di evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti dispone:

a) periodiche disinfezioni dei settori comuni, delle attrezzature e dei mezzi mobili impiegati nell'allevamento;

b) l'utilizzazione del personale di governo distinto per ogni reparto di produzione e il generale divieto, per il personale dell'allevamento di operare in altri allevamenti di suini;

c) il divieto di introdurre suini nell'allevamento;

d) la disinfezione prima dell'uscita dall'allevamento degli automezzi che abbiano trasportato mangimi o qualsiasi altro materiale nell'allevamento e la disinfezione di qualsiasi altro mezzo di trasporto che venga introdotto nell'allevamento stesso;

e) la sospensione degli interventi immunizzanti;

f) il controllo veterinario settimanale sullo stato sanitario dei suini presenti nell'allevamento prescrivendo che qualora si verifichino casi di mortalità dei suini o in presenza di casi clinicamente sospetti di peste suina il servizio veterinario ufficiale assuma immediate iniziative, d'intesa con l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, affinché siano attuate le metodologie diagnostiche di cui all'allegato I per la conferma o l'esclusione della peste suina.

3. I provvedimenti sanitari di cui al presente articolo sono revocati trascorsi trenta giorni dall'abbattimento e distruzione dei suini presenti nei reparti infetti.

4. Del ricorso alla deroga di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per territorio informa tempestivamente l'autorità regionale ed il Ministero della sanità: quest'ultimo ne dà comunicazione ai competenti organi della CEE.

Art. 9.

1. L'indagine epizoologica deve riferirsi:

a) al periodo durante il quale la peste suina può essere stata presente nell'azienda prima della denuncia;

b) alla possibile origine della peste suina nell'azienda e all'indicazione delle altre aziende nelle quali si trovano suini che possono essere stati infettati dalla stessa fonte;

c) al movimento di persone, di veicoli, di suini, di animali morti, di carni o di materiali che possono aver portato il virus fuori o dentro l'azienda.

Art. 10.

1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 4 da altre aziende, a seguito di movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere stata introdotta dall'azienda di cui al medesimo art. 4 in altre aziende, è tenuto a porre sotto vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di cui trattasi nel caso che le stesse siano situate nell'area territoriale di competenza dell'unità sanitaria locale dove è situata l'azienda di cui all'art. 4. Qualora il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate, che la peste suina possa essere stata introdotta da azienda o in aziende di unità sanitarie locali diverse da quella nella

quale è situata l'azienda di cui al citato art. 4, ne dà immediata comunicazione telegrafica alle unità sanitarie locali interessate che provvedono a porre sotto vigilanza ufficiale le aziende interessate, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Tale vigilanza verrà revocata soltanto quando il sospetto di presenza di peste suina nell'azienda di cui all'art. 4, sarà stato ufficialmente escluso.

2. Il veterinario ufficiale, qualora constati e ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 6 da altre aziende a seguito di movimenti di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, è tenuto a sottoporre a vigilanza ufficiale, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, le aziende di cui trattasi.

3. La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina, di procedere al censimento e al controllo dei movimenti dei suini e di intraprendere eventualmente l'applicazione di tutte o parte delle misure previste dall'art. 4, comma 1.

4. Le azienda nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che la peste suina possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 6 in seguito a movimento di persone, di suini, di veicoli o di altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 4.

5. Se una azienda è soggetta alle disposizini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità sanitaria competente per territorio può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini diversi da quelli che hanno provocato l'imposizione di tali misure, al fine del loro diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per esservi immediatamente abbattuti.

6. Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale effettua, su tutti i suini dell'azienda, un esame che permetta di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina.

7. L'autorità sanitaria competente per territorio, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ad una parte dell'azienda ed ai suini che vi si trovano, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto.

Art. 11.

1. L'autorità sanitaria competente per territorio, appena la diagnosi di peste suina è stata ufficialmente confermata, emana l'ordinanza di zona infetta per un raggio minimo di 3 km intorno al focolaio.

2. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti territoriali entro i quali devono applicarsi le seguenti misure:

a) numerazione di tutti i suini esistenti nella zona, apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta, nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

b) divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, su autostrada e, in caso di necessità giustificata, sui grandi assi stradali;

c) divieto della pratica della monta itinerante;

d) divieto di fiere e mercati, esposizione ed altre manifestazioni che comportino assembramenti di suini, ivi compresa la raccolta e la distribuzione di suini ad opera di commercianti;

e) divieto della raccolta itinerante di carcasse di suini morti;

f) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati alla immediata macellazione;

g) divieto durante i primi quindici giorni di trasferire dalle aziende in cui si trovano i suini esistenti nella zona infetta. Tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno, i suini possono uscire dall'azienda in cui si trovano soltanto per essere trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale a un macello per esservi immediatamente abbattuti. Questo spostamento può essere autorizzato dall'autorità sanitaria competente per territorio soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina.

3. Le misure nella zona infetta, sono mantenute per almeno trenta giorni dal momento dell'eliminazione di tutti i suini dell'azienda infetta o dei reparti di produzione di cui all'art. 8, nei quali si trovano soggetti colpiti da peste suina, ovvero dal momento dell'esecuzione nella azienda stessa delle opportune operazioni di pulizia e disinfezione in conformità delle disposizioni dell'art. 12.

4. Qualora, a causa del manifestarsi di nuovi casi di malattia, i divieti di cui al comma 2 debbano essere mantenuti in vigore oltre i trenta giorni previsti e creino problemi di stabulazione dei suini per motivi di protezione degli animali, l'autorità sanitaria competente per territorio può, su richiesta motivata del detentore, autorizzare l'uscita dei suini da ingrasso da un'azienda situata nella zona infetta alle seguenti condizioni:

a) il veterinario ufficiale abbia constatato la realtà dei fatti;

b) i suini siano stati esaminati, riconosciuti in buono stato di salute e trasportati direttamente all'azienda di destinazione, senza entrare in contatto con altri animali, con mezzi di trasporto sottoposti alle opportune operazioni di pulizia e disinfezione prima e dopo l'impiego;

c) l'azienda di destinazione sia situata nella zona infetta, ovvero a meno di 20 km da essa e sia dotata dei necessari impianti di stabulazione;

d) l'azienda di destinazione sia sottoposta, sin dall'arrivo dei suini, a vigilanza ufficiale per individuare immediatamente qualsiasi sospetto di peste suina e per procedere al censimento ed al conrollo dei movimenti degli animali.

5. L'autorità sanitaria competente per territorio può altresì autorizzare, alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, il trasferimento dei suini da allevamento tra due aziende situate nell'interno della zona infetta.

6. Le misure di vigilanza ufficiale di cui alla lettera *d)* del comma 4, sono mantenute per tutto il periodo per il quale, in conformità del secondo comma, rimangono in vigore le misure previste nella zona infetta in cui è situata l'azienda dalla quale i suini sono stati spediti.

Art. 12.

1. Le operazioni di disinfezione nel focolaio di peste suina devono essere effettuate sotto controllo del veterinario ufficiale conformemente alle disposizioni previste dall'art. 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 13.

1. L'autorità sanitaria competente per territorio provvede affinché i prelievi e gli esami di laboratorio, destinati a rilevare la presenza della peste suina classica, vengano effettuati in conformità all'allegato I.

2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici di cui all'allegato I è assicurato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia.

3. Il collegamento fra i laboratori nazionali per la peste suina dei Paesi aderenti alla CEE sarà assicurato da un laboratorio designato dalla Comunità.

4. Con provvedimento del Ministro della sanità può essere attribuito ad altro Istituto zooprofilattico sperimentale l'incarico di cui al comma 2. Sempre con provvedimento del Ministro della sanità sono modificati, in conformità delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 11 e 12 della direttiva n. 80/217/CEE del 22 gennaio 1980, gli adempimenti degli allegati I e III, l'elenco dei laboratori nazionali per la peste suina di cui all'allegato II, nonché l'indicazione e i compiti del laboratorio per il coordinamento tra i laboratori nazionali di cui all'allegato IV.

Art. 14.

1. Il Ministrero della sanità italiano informa la Commissione e gli altri Stati membri, dell'epizootologia e dell'evoluzione della peste suina classica, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

2. A tal fine i servizi veterinari delle unità sanitarie locali sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui alla ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984.

Art. 15.

1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16, i suini nelle aziende di origine devono essere contrassegnati entro settanta giorni dalla nascita e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende stesse conformemente a quanto eventualmente disposto dalle autorità sanitarie locali o dalle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) competenti per territorio o dall'autorità sanitaria regionale.

2. Qualora non siano state emanate disposizioni per la identificazione degli allevamenti, i suini entro settanta giorni e comunque prima di essere trasferiti dalle aziende di origine devono essere contrassegnati, a cura dei detentori, all'orecchio sinistro, con marchio a tatuaggio composto dalla sigla della provincia e dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento.

3. L'indicazione del contrassegno di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato sul mod. 4 «Dichiarazione di provenienza degli animali» previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per il trasporto dei suini anche nell'ambito dello stesso comune.

4. L'esemplare della dichiarazione di provenienza di cui al comma 3, che scorta gli animali durante il trasporto, deve essere consegnato, al momento dello scarico, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali a consegnarlo al Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Ai fini di uniformare il sistema di identificazione degli allevamenti dei suini su tutto il territorio nazionale, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto chi alleva suini è tenuto a presentare al sindaco del comune nel quale è ubicato l'allevamento, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati, avvalendosi dell'allegato IV:

a) cognome, nome e residenza del proprietario dei suini; nel caso in cui si tratti di società, ragione sociale o denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA;

b) comune, via o località e numero civico della azienda;

c) cognome, nome e residenza della persona addetta all'allevamento, se diversa dal proprietario.

6. I dati suddetti devono essere trasmessi immediatamente dal comune all'U.S.L. competente per territorio che deve provvedere alla registrazione dei dati suddetti, assegnando a ciascun allevamento un numero progressivo comune per comune, che deve essere notificato al proprietario dell'allevamento stesso entro i termini piu brevi.

7 Entro il termine indicato dal comma 5 i proprietari o i detentori dei suini devono istituire, ove non vi abbiano gia provveduto, un registro di carico e scarico per ciascun allevamento, nel quale devono essere annotati i seguenti dati:

a) consistenza dell'allevamento, con suddivisione per categorie e con registrazione delle nascite, data e numero dei suinetti nati, entro quindici giorni dal parto;

b) acquisti (data, numero e categoria dei capi acquistati, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del venditore);

c) suini morti (data del decesso, numero e categoria dei suini morti);

d) suini macellati per uso familiare (data, numero e categoria);

e) suini venduti (data della spedizione, numero dei suini spediti e categoria, estremi dei contrassegni di identificazione, nome e domicilio del compratore).

8. Ciascun registro esaurito deve essere conservato, a cura del proprietario, per almeno un anno dalla data dell'ultima registrazione effettuata.

Art. 16.

1. Al fine di consentire l'identificazione dei suini ed il controllo della movimentazione degli stessi, con decorrenza dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i suinetti, negli allevamenti di origine, entro e non oltre settanta giorni dalla nascita, e comunque prima di essere trasferiti dagli allevamenti stessi devono essere contrassegnati all'orecchio sinistro, a cura del proprietario dell'allevamento, con marchio a tatuaggio composto:

a) dalle ultime tre cifre del codice ISTAT riferite al comune ove ha sede l'allevamento;

b) dalla sigla della provincia;

c) dal numero progressivo assegnato all'allevamento su base comunale dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Sono esentati dalla marchiatura di cui al comma 1 i riproduttori della specie suina iscritti nel libro genealogico italiano portanti sulla faccia esterna del padiglione auricolare destro, a norma del decreto ministeriale 23 ottobre 1986, il marchio a tatuaggio formato dalla sigla provinciale e dal numero di matricola progressivo.

3. I suini da allevamento o da ingrasso destinati alla riproduzione o alla produzione della carne introdotti dai Paesi comunitari o dai Paesi terzi devono essere contrassegnati, entro settantadue ore dall'arrivo nell'allevamento di destinazione, con il marchio previsto al comma 1, preceduto dalla sigla automobilistica internazionale del Paese di provenienza.

4. I caratteri a stampa per i marchi di cui ai commi 1 e 2 dovranno avere un'altezza non inferiore a 0,5 centimetri sia per le lettere che per le cifre.

5. Dalla data prevista dal comma 1, per i suini da spostare anche nell'ambito dello stesso comune e per qualsiasi destinazione, il trasportatore è tenuto ad esigere da chi spedisce i suini che alla dichiarazione di provenienza degli animali prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, mod. n. 4, sia unita la dichiarazione di cui all'allegato V del presente decreto, nella quale per ciascun gruppo di suini portanti lo stesso marchio venga riportato il numero dei capi e la relativa indicazione del marchio previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo oppure ai commi 1 o 2 dell'art. 15, nel caso si tratti di suini marcati prima della data prevista dal comma 1 del presente articolo.

6. L'esemplare della dichiarazione di cui all'allegato V che scorta gli animali durante il trasporto deve essere consegnato al momento dello scarico, unitamente al citato modello n. 4, dal trasportatore al destinatario che deve provvedere, entro le quarantotto ore successive all'arrivo degli animali, a consegnarlo al servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio.

Art. 17

1. Sono vietati i trattamenti preventivi con siero e la siero vaccinazione contro la peste suina classica. È vietata la produzione, la importazione, il commercio, la distribuzione e l'impiego di sieri e di vaccini contro la peste suina classica.

2. Per particolari esigenze profilattiche, o nel quadro di un programma di eradicazione della peste suina classica approvato dalla Commissione CEE in conformità di quanto disposto al paragrafo 2 dell'art. 6 della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, il Ministro della sanità, in deroga al disposto di cui al comma 1, può disporre l'obbligo della vaccinazione antipestosa in tutto o in parte del territorio nazionale.

3. Il Ministro della sanità in deroga al disposto di cui al comma 1 stabilisce, con proprio decreto, i requisiti relativi al vaccino antipestoso da impiegare nelle vaccinazioni obbligatorie, i controlli di Stato per quanto concerne l'efficacia, la innocuità, la sterilità del prodotto, le modalità di produzione, di conservazione, di distribuzione ed impiego del vaccino stesso, in conformità, ove adottate, delle decisioni di cui all'art. 14, paragrafo 2, lettera *b)*, della direttiva del 22 gennaio 1980, n. 80/217/CEE così come modificata dalla direttiva del 22 settembre 1987, n. 87/486/CEE.

Art. 18.

1. Qualora in un'area territoriale venga constatata in una o più unità di produzione o in una o più aziende la presenza di peste suina, ad integrazione delle misure di polizia veterinaria adottate, il Ministero della sanità può consentire che l'autorità sanitaria competente per territorio disponga la vaccinazione antipestosa d'urgenza delle unità di produzione o delle aziende minacciate o di altre aziende di suini, situate in una determinata area.

2. La vaccinazione antipestosa d'urgenza può essere limitata ai suini di una linea di produzione o estesa a tutti i suini.

3. Tutti i suini vaccinati devono essere contrassegnati in maniera durevole secondo le direttive impartite a tal fine dal Ministero della sanità.

Art. 19.

1. Nel caso che si constati una preoccupante diffusione della peste suina il Ministro della sanità, qualora ne ravvisi la necessità ai fini di contenere la diffusione della malattia, può disporre la vaccinazione obbligatoria di tutti i suini o dei soli suini da ingrasso degli allevamenti di parte o di tutto il territorio di una o più province.

2. Con il provvedimento con il quale si dispon la vaccinazione obbligatoria può essere disposto se ritenuto necessario l'obbligo della marcatura dei suini e vengano fissate le relative modalità.

Art. 20.

1. Nel caso che, in applicazione dell'art. 19, sia resa obbligatoria la vaccinazione di tutti i suini, che deve essere eseguita al più presto, vengono disposte, da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, nell'area o nelle aree territoriali di vaccinazione, le ulteriori seguenti misure che restano in applicazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, dalla conclusione della prima vaccinazione:

a) divieto di uscita dei suini dalle aziende site nel territorio di vaccinazione sino a che non siano terminate le operazioni di immunizzazione;

b) fermo quanto disposto alla lettera *a)*, l'uscita dei suini vaccinati da un'azienda può avvenire soltanto sette giorni dopo la vaccinazione per i suini di allevamento e da reddito, purché detti suini siano trasferiti in un'azienda situata in una zona in cui la vaccinazione è effettuata sotto controllo ufficiale e, per i suini destinati alla macellazione immediata, in uno o più macelli situati nelle zone infette o, in mancanza di questi, in un macello situato in prossimità di tali zone, designato dal veterinario ufficiale competente per territorio;

c) la vaccinazione obbligatoria di tutti i suini nati o introdotti nelle aziende della zona territoriale vaccinale per il periodo di tempo e con le modalità che saranno prescritti di volta in volta;

d) dopo essere stati trasferiti in un'azienda, i suini da reddito vaccinati possono uscirne soltanto per essere trasportati, ai fini della loro immediata macellazione, in uno o più macelli situati nella zona infetta o, in mancanza, verso un macello situato in prossimità di tale zona e designato dal veterinario ufficiale competente per territorio.

2. Dalla vaccinazione possono essere esclusi i suini di elevatissimo valore genetico, a condizione che siano adottate tutte le misure idonee ad assicurare la vigilanza sanitaria permanente ed il periodico controllo sierologico di tali suini.

Art. 21.

1. Nel caso che, in applicazione dell'art. 19 sia resa obbligatoria la vaccinazione dei suini da reddito, vengono disposte, nell'area o nelle aree territoriali di vaccinazione, da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, le ulteriori seguenti misure, che restano in applicazione per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, dalla conclusione della prima vaccinazione:

a) la vaccinazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile;

b) possono essere dispensati dalla vaccinazione i suini da reddito ingrassati nell'azienda di nascita: questi suini possono uscire dall'azienda soltanto per essere macellati in uno o più macelli situati nella zona territoriale vaccinale o, in mancanza, nel macello più vicino designato dal veterinario ufficiale competente per territorio;

c) la vaccinazione dei suinetti non può essere effettuata prima che questi abbiano raggiunto un'età che ne assicuri una valida immunità;

d) i suini da reddito vaccinati possono uscire dall'azienda solo sette giorni dopo la vaccinazione, purché essi siano trasferiti in un azienda situata in una zona di vaccinazione;

e) i suini da reddito introdotti in un'azienda della zona di vaccinazione devono essere vaccinati conformemente alle modalità prescritte nel provvedimento di cui all'art. 19;

f) dopo il loro arrivo nell'azienda di destinazione, i suini di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* possono lasciare detta azienda soltanto per essere condotti, per esservi immediatamente abbattuti, in uno o più macelli situati nella zona di vaccinazione o, in mancanza, nel macello più vicino designato dal veterinario ufficiale competente;

g) qualora i suini dell'allevamento non vaccinati provenienti da aziende situate nella zona di vaccinazione siano destinati ad aziende situate fuori di tale zona, l'uscita di tutti i suini da tali ultime aziende è vietata, salvo a fini di macellazione, per un periodo che termina trenta giorni dopo l'arrivo dei suini provenienti dalla zona di vaccinazione; per le scrofe gravide detto periodo termina trenta giorni dopo il parto.

Art. 22.

1. Nel caso che venga disposta la vaccinazione antipestosa a norma dell'art. 19 il Ministero della sanità a complemento delle misure di cui agli articoli 20 e 21 dispone altresì:

a) il divieto dell'uscita dalle zone di vaccinazione dei suini vivi, qualora tali suini non siano destinati ad altra zona di vaccinazione;

b) che i suini delle zone di vaccinazione siano macellati in un macello ubicato in prossimità delle zone di vaccinazione.

2. Qualora detto macello sia riconosciuto idoneo all'esportazione di carni fresche negli Stati della CEE, le carni dei suini di cui alla lettera *b)*, ove riconosciute atte al consumo alimentare, sono bollate con bollo nazionale o con il bollo di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 232.

3. Le disposizioni suddette restano in vigore durante le operazioni di vaccinazione e per un periodo minimo:

a) di tre mesi dopo la conclusione delle operazioni di vaccinazione;

b) per un periodo di tre mesi dalla constatazione dell'ultimo focolaio di malattia nella zona qualora la malattia si sia manifestata in detta zona nei tre mesi successivi alla fine delle operazioni di vaccinazione.

4. Il divieto o le limitazioni previste dai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei confronti dei suini di elevatissimo valore genetico, esclusi dalla vaccinazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20.

5. Con proprio decreto il Ministro della sanità può integrare le disposizioni previste dal presente articolo, in applicazione di eventuali decisioni della Commissione CEE adottate nei casi previsti dal paragrafo 7 dell'art. 14 della direttiva del Consiglio n. 80/217/CEE, così come modificata dalla direttiva del Consiglio n. 87/486/CEE.

Art. 23.

1. Qualora in un'area territoriale determinata, una epizoozia di peste suina presenti un carattere eccezionalmente grave e tenda a diffondersi, il Ministero della sanità dichiara «zona a rischio sanitario elevato» una zona territorialmente delimitata comprendente almeno tutte le zone infette situate nell'area territoriale stessa.

2. Qualora in tale zona non sia stata disposta la vaccinazione di cui all'art. 19, il Ministero della sanità dispone nella suddetta zona l'applicazione, in tutto o in parte, delle misure previste dall'art. 11 e prescrive, comunque, le seguenti misure:

a) divieto di uscita dalla «zona a rischio sanitario elevato» di tutti i suini vivi;

b) che i suini delle aziende che si trovano entro la zona infetta o le zone infette situate nella zona a rischio sanitario elevato, possono uscire da tali aziende tra il quindicesimo e il trentesimo giorno per essere immediatamente macellati in un macello situato entro la zona a rischio sanitario elevato. Tale spostamento è autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda interessata abbia permesso di escludere la presenza di suini sospetti di peste suina;

c) che i suini vivi da una azienda situata nella zona a rischio sanitario elevato, ma non nella zona infetta, possono essere introdotti soltanto in una azienda situata nella «zona a rischio sanitario elevato» fermo restando che nessun suino può uscire da quest'ultima azienda se non per essere macellato; questo per un periodo di trenta giorni dopo l'introduzione nell'azienda dei suini o dopo il parto delle scrofe gravide provenienti da tale azienda.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate sino alla revoca dell'ultima dichiarazione di zona infetta situata nella zona a rischio sanitario elevato.

Art. 24.

1. Le misure di cui all'art. 18, comma 3, e degli articoli 19 e 20, possono essere disposte, con eventuali integrazioni, dal Ministero della sanità a seguito di raccomandazioni adottate dalla CEE in applicazione del paragrafo 3 dell'art. 14-*bis* della direttiva n. 80/217/CEE così come modificata dalle direttive n. 84/645/CEE e n. 87/486/CEE.

Art. 25.

1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973, modificata con ordinanza ministeriale 21 marzo 1979, concernente la disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non, di qualunque provenienza, e di alcuni prodotti di origine animale, sono integrate dalle seguenti:

a) per l'alimentazione dei suini è vietato l'impiego di rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto internazionali come ad esempio navi, veicoli terrestri ed aerei; tali rifiuti devono essere raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale;

b) i rifiuti alimentari destinati alla nutrizione dei suini, devono essere sottoposti ad un trattamento termico tale da assicurare la distruzione del virus della peste suina; dopo tale trattamento essi devono essere utilizzati unicamente per l'alimentazione dei suini da ingrasso, rimanendo inteso che i suini ingrassati in una azienda che utilizzi tali rifiuti, possono lasciare l'azienda stessa solo per la macellazione. Tuttavia, l'autorità sanitaria

competente per territorio può consentire che anche altre categorie di suini siano nutrite con rifiuti alimentari; in tal caso, tutti i suini che si trovano nell'azienda, possono lasciare quest'ultima solo per la macellazione;

c) la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti alimentari ai fini dell'alimentazione dei suini, sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il trasporto dei rifiuti alimentari deve essere effettuato con veicoli o contenitori predisposti in modo che i materiali non possano fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto;

d) dopo ogni impiego, i veicoli e i contenitori che sono serviti al trasporto dei rifiuti alimentari, devono essere puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;

e) la concessione dell'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari, prevista alla lettera *c)*, è soggetta alle seguenti condizioni:

1) l'azienda deve essere strutturata in modo da garantire una separazione completa tra i rifiuti alimentari trattati e quelli non trattati;

2) i locali di deposito dei rifiuti alimentari non trattati ed i locali in cui ha luogo il trattamento, devono essere di facile pulizia e di disinfezione;

f) i rifiuti alimentari raccolti con le modalità previste alla lettera *c)*, possono essere utilizzati soltanto dopo essere stati trattati termicamente;

g) l'autorità sanitaria competente per territorio può concedere l'autorizzazione a trattare i rifiuti alimentari ad impianti specializzati, all'uopo equipaggiati, che non detengano animali e siano sottoposti a controllo ufficiale. In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera *b)*, i rifiuti alimentari, dopo il trattamento termico, possono essere utilizzati per la nutrizione anche dei suini da allevamento, a condizione che la loro distribuzione ed il loro impiego siano controllati in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina;

h) l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* non è richiesta per le aziende che utilizzano i propri rifiuti alimentari per i propri suini, a condizione che i rifiuti stessi siano sottoposti a trattamento termico in modo da assicurare la distruzione del virus della peste suina.

Art. 26.

1. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale dell'11 aprile 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 26 aprile 1968, sono abrogati.

2. Il decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981, così come modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 e con decreto ministeriale 25 giugno 1982, è abrogato.

3. Sono altresì abrogati gli articoli 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 27.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991
Registro n. 13 Sanità, foglio n. 136

ALLEGATO I

METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA DELLA PESTE SUINA

Ai metodi di diagnosi si applicano le linee direttrici, le norme ed i criteri minimi qui sotto riportati. I laboratori nazionali di riferimento per la peste suina stabiliranno i materiali ed i metodi per la diagnosi.

A) RACCOLTA DEI MATERIALI PER LA DIAGNOSI

1. Per l'isolamento del virus e la rivelazione dell'antigene è essenziale disporre di tessuto delle amigdale. È inoltre opportuno prelevare campioni di reni, milza ed ileo, unitamente a linfonodi mascellari e mesenterici. Ogni campione di tessuto deve essere posto in un singolo sacchetto di plastica opportunamente etichettato. I campioni vanno trasportati e conservati in contenitori a perfetta tenuta. Essi non devono essere congelati, ma conservati in frigorifero, e vanno esaminati senza indugio.

2.*a)* I campioni di sangue per l'isolamento del virus devono essere prelevati da animali che presentano febbre o altri sintomi di malattia. A tal fine vanno impiegate provette sterili non citotossiche; i campioni vengono mantenuti al fresco, preferibilmente in frigorifero, ed il loro esame deve aver luogo quanto prima.

b) Si può inoltre procedere al prelievo di campioni di sangue per l'isolamento del virus dai leucociti dei suini sospetti. Ad evitare la coagulazione del sangue deve essere fatto ricorso, di preferenza, all'aggiunta di EDTA (1). I campioni vanno conservati in frigorifero ed utilizzati entro due giorni.

3. Debbono essere prelevati da animali guariti dall'infezione sospetta, e da scrofe che risultino aver avuto contatti con altri animali infetti o sospetti, dei campioni di sangue destinati alla ricerca degli anticorpi in appoggio alla diagnosi clinica ed a fini di sorveglianza. Nelle aziende sospette, il prelevamento va effettuato su tutti i primi venti animali sospetti di malattia o di contatto con animali infetti e sul 25% dei successivi. Per assicurare un'alta probabilità di individuare gli anticorpi indotti dal virus della peste suina, i campioni devono essere prelevati a tale stadio in tutte le unità dell'azienda. La sierodiagnosi non va applicata laddove si sia proceduto ad una vaccinazione ufficialmente autorizzata.

B) DIAGNOSI DI LABORATORIO DELLA PESTE SUINA NELLE AZIENDE SOSPETTE.

La diagnosi di laboratorio della peste suina deve fondarsi sull'individuazione dell'antigene virale nei tessuti organici come indicato al capo B, punto 1.

In caso di risultati non conclusivi o negativi, le prove devono essere ripetute sugli stessi campioni. Eventuali ulteriori campioni devono essere raccolti dagli stessi animali.

Qualora l'esame di materiali provenienti da animali sospetti di peste suina o da allevamenti che abbiano avuto contatti con l'infezione abbia dato risultati negativi o non conclusivi, si deve procedere all'isolamento del virus. Quando in tali circostanze l'individuazione dell'antigene virale o l'isolamento del virus non hanno avuto successo, si deve procedere alla ricerca degli anticorpi neutralizzanti su campioni di sangue di animali che hanno superato l'infezione e di animali che risultino avere avuto contatti con l'infezione.

I materiali, i metodi e i criteri diagnostici devono essere prescritti dal laboratorio nazionale per la peste suina.

(1) Etilendiamminotetracetato di sodio.

1. *Evidenziamento dell'antigene virale.*

Per evidenziare l'antigene virale nei tessuti degli organi si applica la tecnica dell'immunofluorescenza diretta a sezioni criostatiche sottili (fino a 5 micron) di amigdale e di tessuti di altri organi, secondo quanto specificato al capo A, punto 1, del presente allegato. Nell'applicazione di detta tecnica si adottano i seguenti criteri base:

a) il siero iperimmune dev'essere preparato a partire da suini sicuramente sani e che non abbiano anticorpi capaci di pregiudicare la specificità o la qualità della reazione;

b) il coniugato fluorescemico dell'immonoglobulina, preparato a partire dal siero di suini iperimmunizzati contro la peste suina secondo quanto specificato alla lettera *a)*, deve avere un titolo minimo di attività 1 : 20, determinato su colture cellulari infettate con virus della peste suina e confermato con prove di controllo su azioni di tessuti. La diluizione del coniugato deve associare il massimo di brillantezza al minimo di colorazione di fondo;

c) ogni campione che mostri una fluorescenza citoplasmatica specifica va considerato positivo. Nei casi dubbi il risultato dev'essere confermato mediante isolamento del virus in colture cellulari;

d) qualora si sospetti che una manifestazione di fluorescenza sia dovuta al virus vaccinale, l'allevamento è considerato sospetto fintanto che le autorità competenti lo riterranno opportuno.

2. *Isolamento e identificazione del virus in colture di cellule.*

a) L'isolamento del virus dei campioni di tessuto viene effettuato su colture di cellule sensibili (PK 15) o di altri tipi di cellule sensibili, presentanti una sensibilità analoga; tali colture sono effettuate su portaoggetti posti a contatto con una sospensione al 10%, opportunamente preparata, di tessuto proveniente dall'animale sospetto; iniziando da una sospensione al 10%, dette colture devono essere colorate e sottoposte all'esame della fluorescenza citoplasmatica specifica a distanza di 24-72 ore dal momento dell'inoculazione.

b) L'isolamento del virus dai campioni di sangue, raccolti e trattati come indicato al capo A, punto 2, lettera *b)*, del presente allegato, viene effettuato per inoculazione di colture di cellule, come descritto rispettivamente al capo A, punto 2, lettere *a)* e *b)*. Tali colture devono essere esposte a una sospensione di «buffy coat» riportata al volume iniziale del sangue. Nel caso dei campioni di siero, le colture di cellule vanno esposte a una diluizione del siero non superiore al 20%.

C) IDENTIFICAZIONE NEI CAMPIONI DI SANGUE DEGLI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA.

L'identificazione degli anticorpi neutralizzanti nei campioni di sangue va effettuata a conferma della diagnosi della peste suina negli allevamenti dove sono presenti suini che presentano sintomi clinici della malattia o su animali presumibilmente venuti a contatto con l'infezione. Essa può servire anche ai fini della sorveglianza o per il controllo degli allevamenti il cui stato sanitario è sconosciuto.

A tali fini si provvederà a sottoporre opportuni campioni di sangue a una prova riconosciuta.

Sono autorizzate le seguenti prove, basate sulla tecnica dell'immunofluorescenza diretta. Esse devono comprendere gli opportuni controlli dei sieri positivi e negativi.

1. *Prova di riduzione delle placche* (PRP).

La prova è basata sul conteggio delle microplacche. Tre diluizioni di siero diverse, a partire da una diluizione 1 : 20, vengono fatte reagire con un volume uguale di sospensione di virus contenente da 300 a 1.000 unità formatrici di placche (UFP) di un ceppo virulento di virus della peste suina, impiegando almeno due colture monostrato per diluizione.

I risultati sono espressi sotto forma di titolo di riduzione delle placche, che è il reciproco della diluizione di siero capace di ridurre del 90% il numero di focolai fluorescenti rispetto al siero di controllo negativo diluito 1 : 20. I titoli vengono determinati graficamente.

2. *Prove dell'indice di neutralizzazione* (IN).

La prova è basata sul conteggio delle microplacche. Un ceppo di virus viene titolato in colture cellulari in presenza di un uguale volume di una diluizione 1 : 20 di siero. Per ogni diluizione logaritmica 10 della sospensione di virus sono necessarie almeno due colture monostrato.

Il grado di attività neutralizzante viene espresso come differenza fra il titolo di infezione in presenza di una diluizione di 1 : 20 di siero riconosciuto come negativo e il titolo della stessa sospensione di virus in presenza del siero sospetto. Questa differenza costituisce l'indice di neutralizzazione e viene espressa logaritmicamente.

3. *Prova di neutralizzazione nel virus e immunofluorescenza* (IFN).

Questa prova è fondata sulla determinazione del punto finale al 50%. Le colture vengono inoculate con quantità costanti di virus dopo incubazione in presenza del siero, e i risultati sono fondati sull'assenza totale della fluorescenza citoplasmatica specifica.

Ai fini di uno screening, i sieri vengono diluiti 1 : 5. Se è necessaria una titolazione completa, si preparano diluizioni al doppio del siero, a partire da 1 : 5. Ogni diluizione e mescolata con un volume uguale di sospensione di virus contenente da 100 a 200 dosi infettive ($CTID_{50}$). A ciascun livello di diluizione vanno impiegate almeno due colture. I risultati sono espressi come reciproco del livello di diluizione al quale la metà delle colture cellulari inoculate non presenta alcuna fluorescenza specifica. Se il punto finale è compreso fra due livelli di diluizione, lo si calcola per interpolazione.

D) VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO.

1. La conferma della presenza della malattia dev'essere fondata sull'identificazione dell'antigene virale nei tessuti organici o sull'isolamento del virus da campioni di tessuti, secondo le tecniche descritte al capo B, punti 1 e 2, del presente allegato: fa eccezione il caso in cui sia dimostrato che la reazione è dovuta al virus vaccinale, come indicato al capo B, punto 1, lettera *d)*.

2. Qualora sia stata riscontrata la presenza di anticorpi che reagiscono con virus della peste suina, l'allevamento di origine dev'essere considerato sospetto.

a) Per escludere il sospetto di peste suina a seguito dell'identificazione degli anticorpi, si procede alla prova descritta al capo E per stabilire se si tratta di anticorpi reattivi eventualmente indotti dal virus della diarrea virale bovina o di anticorpi del virus della peste suina. I campioni originari vanno nuovamente sottoposti alla prova differenziale.

b) Se la prima prova differenziale non risulta sufficiente, trenta giorni più tardi si procede a una nuova prova, in modo da seguire la possibile diffusione dell'infezione. I campioni vanno prelevati su tutti i primi venti animali dell'azienda sospetta e sul 25% dei successivi.

3. *Interpretazione dei risultati sierologici*

a) Prova di riduzione su placche (PRP).

Un titolo uguale o superiore a 50 su un qualunque suino, associato a osservazioni cliniche od epizooziologiche tali da far sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore a 50 su un qualunque suino, non accompagnato da manifestazioni cliniche o epizooziologiche fa sospettare la presenza della malattia e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

b) Indice di neutralizzazione (IN).

Un titolo uguale o superiore ad 1,0 su un qualunque suino, associato a sintomi clinici ed epizooziologici tali da far sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore ad 1,0 su un qualunque suino, non associato a sintomatologia clinica ed epizooziologica, tali da far sospettare la presenza della malattia, è considerato risultato dubbio e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

c) Esami per immunofluorescenza e neutralizzazione del virus (IFN).

Un titolo uguale o superiore a 5 su un qualunque suino, associato a sintomi clinici od epizooziologici che lascino sospettare la presenza della malattia, costituisce diagnosi positiva.

Un titolo uguale o superiore a 5 su un qualunque suino, non associato a sintomi clinici o epizooziologici, lascia sospettare la presenza della malattia, e deve essere seguito da un procedimento diagnostico differenziale.

E) DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLA PESTE SUINA (PS) DALLA DIARREA VIRALE BOVINA (DVB).

1. Le prove per la diagnosi differenziale fra la peste suina (PS) e la diarrea virale bovina (DVB) sono basate su titolazioni del punto finale dei sieri in parallelo con ceppi della PS e della DVB e secondo metodi integralmente comparabili.

I ceppi della PS e della DVB da impiegare nella prova debbono essere approvati ufficialmente. Per escludere il sospetto di peste suina sorto in seguito all'identificazione di anticorpi nei suini, i campioni di sangue devono essere sottoposti a titolazioni comparative del punto finale degli anticorpi neutralizzati contro i virus della PS e della DVB.

2. I risultati della prova sierologica differenziale tra la peste suina e la diarrea virale bovina devono essere intepretati come segue:

a) se dalla prova comparativa risulta:

che più di un suino presenta anticorpi della PS, ma non presenta anticorpi della DVB, oppure;

che i titoli nei confronti del virus della PS sono uguali o superiori a quelli contro la DVB in una forte percentuale dei suini; la peste suina e confermata;

b) se dalle prove comparative risulta che alcuni dei titoli nei confronti del virus della PS sono uguali o superiori ai titoli nei confronti del virus della DVB (su un certo numero di suini), si sospetta la presenza di peste suina e si procede alla differenziazione, nel modo seguente:

— i suini che mostrano titoli di neutralizzazione verso il virus della peste suina superiori o uguali ai titoli verso il virus della DVB vengono abbattuti, e i loro feti, insieme a qualunque tessuto ritenuto significativo, vengono sottoposti alla ricerca del virus o dell'antigene della peste suina;

— se si individua la presenza dell'antigene o del virus della peste suina, la presenza della malattia è confermata;

— se l'esame sopra definito al secondo trattino non rivela la presenza del virus o dell'antigene della peste suina, l'allevamento è considerato sospetto fino al momento in cui un'altra serie di campioni di sangue, raccolti almeno trenta giorni più tardi, sia stata sottoposta ad ulteriori prove comparative;

— se tali ulteriori prove comparative dimostrano che tutti gli animali hanno titoli contro il virus della DVB significativamente piu elevati — almeno quattro volte — rispetto al virus della PS, il sospetto non viene confermato;

— se uno o più animali presentano un titolo contro il virus della PS uguale o superiore rispetto al titolo contro la DVB, la peste suina è confermata;

c) se i titoli nei confronti della DVB non sono tali da escludere la peste suina, l'azienda dev'essere considerata sospetta ed essere sottoposta nuovamente alla prova dopo almeno trenta giorni.

ALLEGATO *II*

1) I laboratori nazionali per la peste suina sono i seguenti:

Danimarca: Statens Veterinaere Institut for Virusforking, Lindholm;

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Perugia;

Gran Bretagna: Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, England;

Irlanda del Nord: Veterinary Research Laboratory, Stormont, Belfast;

Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B 1180 Bruxelles;

Francia: Laboratoire central de recherches vétérinaires d'Alfort, rue Pierre Curie 22, 94700 Maisons-Alfort;

Lussemburgo: Laboratoire bactériologique de médecine vétérinaire de l'Etat, avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg;

Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock - Co. Dublin;

Germania: Bundesforschutrgsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen;

Paesi Bassi: Central Veterinary Institute Lelystad,

Grecia: Kteniatrikon Istitouton Loimondon Kai Parasitikon Nosematon (Ergasterion Iolo Gias), Neapoleons, 9 Agia Paraskue, AttiKes;

Spagna: Laboratorio de Sanidad y Procución Animal de Barcelona;

Portogallo: Laboratório Nacional de Investigação Veterinaria Lisboa.

2) I laboratori nazionali per la peste suina sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia. A tal fine essi:

a) possono fornire i reattivi necessari per la diagnosi ai laboratori che ne fanno richiesta;

b) controllano la qualità di tutti i reattivi diagnostici impiegati nello Stato;

c) organizzano periodicamente prove comparative.

d) conservano isolati del virus della peste suina provenienti dai casi constatati nello Stato.

3) Il collegamento dei laboratori nazionali per la peste suina elencati al punto 1 è assicurato dal laboratorio dell'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover che provvede:

a) alla coordinazione dei metodi diagnostici della peste suina classica presso gli Stati membri, ed in particolare:

1) alla conservazione e alla fornitura della colture cellulari necessarie per la diagnosi;

2) alla specificazione, alla conservazione e alla fornitura dei ceppi di virus della peste suina classica ai fini degli esami sierologici e della preparazione dell'antisiero;

3) alla fornitura ai laboratori nazionali dei sieri di riferimento, dei sieri coniugati e di altri reattivi di riferimento, per la standardizzazione degli esami e dei reattivi utilizzati in ciascuno Stato membro;

4) alla creazione e alla conservazione di una collezione di virus della peste suina classica;

5) all'organizzazione di prove comparative comunitarie periodiche;

6) al raggruppamento dei dati e delle informazioni relative ai metodi diagnostici e ai risultati degli esami;

b) alla messa in atto delle disposizioni necessarie alla formazione e al riciclo degli esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche.

ALLEGATO *III*

INFORMAZIONI EPIZOOTOLOGICHE

1. Entro 24 ore dalla notifica del primo caso di peste suina il Ministero della sanità deve inviare alla commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

a) data in cui è stata sospettata la presenza di peste suina;

b) data in cui la peste suina e stata confermata e metodi di conferma impiegati;

c) ubicazione dell'azienda infetta e distanza alla quale si trovano gli allevamenti suini piu vicini;

d) numero di suini dell'azienda, suddivisi per categorie;

e) per ciascuna categoria, numero di suini sui quali è stata constatata la peste suina e livello di morbilità.

2. Le informazioni di cui al punto 1 devono essere seguite da un resoconto che precisi:

a) la data in cui si e proceduto all'abbattimento e alla distruzione dei suini dell'azienda;

b) in caso di applicazione della deroga di cui all'art. 6, il numero di suini abbattuti e distrutti, il numero di suini il cui abbattimento è stato rinviato, nonché la durata di questo rinvio;

c) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia.

3. Il Ministero della sanità invia alla commissione e agli altri Stati membri le informazioni di cui al punto 1, entro il termine ivi previsto, per ogni successiva comparsa della peste suina in altre aziende, fino al momento in cui il numero di aziende infette e la diffusione della malattia ne rilevino il carattere estensivo.

ALLEGATO *IV*

MODULO DI RILEVAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI SUINI

ANNO |_|_|_|_|

- COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO ....

- NOME E RAGIONE SOCIALE ....
- RESIDENZA O SEDE LEGALE ....

PROVINCIA ....

COMUNE ....

VIA .... N° ..... C.A.P. ....

PREFISSO E NUMERO TELEFONICO |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|

CODICE FISCALE O PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

- SEDE ALLEVAMENTO

PROVINCIA ....

COMUNE ....

VIA ....

PREFISSO E N° TELEFONICO ....

- ADDETTO ALL'ALLEVAMENTO (1) ....

COGNOME E NOME ....

RESIDENZA ....

PROVINCIA ....

COMUNE ....

VIA .... N° ..... LOCALITA' ....

PROPRIETARIO - FIRMA ....

LEGALE RAPPRESENTANTE - NOME ....

FIRMA ....

---

(1) Se diverso dal proprietario.

RISERVATO ALLA U.S.L

Numero progressivo assegnato su base comunale |__|__|__|__|

Composizione risultante del tatuaggio:

N. del Comune |__|__|__|

Sigla Provincia |__|__|

Numero progressivo |__|__|__|__|

BOLLO

Firma del Responsabile Servizio Sanita Animale

....

ALLEGATO V

MOD. N. 4-*bis*

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER TRASPORTO DI SUINI
(Da allegare al mod. n. 4 previsto da
articolo 31 D.P.R. 8/2/1954 n. 320)

NUMERO DEI CAPI	INDICAZIONE DEL MARCHIO

I suini sopraindicati provengono dall'allevamento situato nella Provincia di .... nel Comune di.......................... .... Via e n. civico...................... .... localita ....

L'allevamento da cui provengono i sopraindicati suini e contraddistinto dal seguente marchio.

|__|__|__| 1) |__|__| 2) |__|__|__|__| 3)

Data ....

FIRMA DELLO SPEDITORE

....

1) N. Comune codice Istat
2) Sigla Provincia
3) N. progressivo assegnato dalla U.S.L.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 34/1968 reca: «Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche».

— La legge n. 183/1987 reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». L'art. 11 demanda al Governo il recepimento di direttive o raccomandazioni comunitarie, mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali, quando non si tratti di materie già disciplinate con legge o coperte da riserva di legge.

— La legge n. 218/1988 reca: «Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».

— Il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198/1989.

— La direttiva n. 80/217/CEE (G.U.C.E. n. L 47/1980), modificata con direttive n. 84/645/CEE (G.U.C.E. n. L 339/1984) e n. 87/486/CEE (G.U.C.E. n. L 280/1987) reca misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

— La direttiva n. 80/1095/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980), modificata con decisione n. 87/230/CEE (G.U.C.E. n. L 99/1987) e con direttiva n. 87/487/CEE (G.U.C.E. n. L 280/1987) reca condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale.

— La decisione n. 80/1096/CEE (G.U.C.E. n. L 325/1980), modificata con decisioni n. 87/230/CEE (G.U.C.E. n. L 99/1987) e n. 82/18/CEE concerne l'instaurazione di un'azione finanziaria della Comunità, in vista dell'eradicazione della peste suina classica.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 12:

Articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 320/1954:

Art. 63. — Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci.

Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.

Art. 64. — Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri che hanno servizio al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico.

Se non è possibile eseguire le predette operazioni nelle stazioni di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti.

A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico.

Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse.

Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea.

Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.

Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta "da disinfettare". A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta "disinfettato" e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione.

La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario del comune. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta "disinfettato" il bollo del comune, la data e la propria firma.

Nei casi di trasporto di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento».

Nota all'art. 13:

— La direttiva n. 80/217/CEE è già ricordata nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Art. 31 del D.P.R. n. 320/1954:

«Art. 31. — I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno — esclusi gli animali appartenenti alle forze armate — devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento.

La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.

Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta.

I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza.

Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei capi VII e IX del presente regolamento.

Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi».

Note all'art. 16:

— Il D.M. 23 ottobre 1986 reca il regolamento del libro genealogico della specie suina e registro anagrafico dei meticci.

— Per il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 320/1954 si veda nota all'art. 15.

Nota all'art. 17:

— Le direttive n. 80/1095/CEE, n. 80/217/CEE e n. 87/486/CEE sono già ricordate nelle note alle premesse.

Nota all'art. 22:

— L'art. 1 del D.P.R. n. 232/1988 concernente l'attuazione della direttiva n. 80/213/CEE, che modifica la direttiva n. 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ha sostituito l'art. 4 del D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728, riguardante il medesimo oggetto. Se ne trascrive il testo:

«Art. 4. — Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorché ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purché:

a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971;

b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto:

c) le carni così ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche.

Per la definizione e l'utilizzazione degli strumentati per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Le carni di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE».

Nota all'art. 25:

— Per l'O.M. 10 maggio 1973, come modificata dall'O.M. 21 marzo 1979 vedasi nota alle premesse.

Nota all'art. 26:

— Per le fonti ivi citate vedasi note alle premesse.

92G0005

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 dicembre 1991.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. (Decreto n. 396).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, contenente disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, con la quale è stata prorogata la validità delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la sperimentazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e la validità dei relativi diplomi finali;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 395 del 23 dicembre 1991, contenenti norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di I e II grado;

Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nei corsi sperimentali predetti;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Validità e corrispondenza dei diplomi

1. I diplomi di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi di maturità magistrale e di maturità artistica, conseguiti al termine di corsi sperimentali quinquennali, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, pertanto, validi per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che stabilisce annualmente le materie oggetto di esame saranno indicati gli istituti presso i quali si svolgeranno esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

1. Per gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per i medesimi indirizzi di ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede.

2. Ogni commissione e formata da un presidente, da quattro commissari esterni e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o piu classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.

3. Annualmente le commissioni sono nominate dal Ministro con proprio provvedimento. Le eventuali sostituzioni sono disposte dai competenti provveditorati agli studi secondo le disposizioni vigenti per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

4. Per far fronte alle esigenze del colloquio, il presidente della commissione provvede alla nomina di membri aggregati a pieno titolo, ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi, per le discipline oggetto della seconda prova scritta e per le materie oggetto del colloquio che saranno indicate nel decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma. Inoltre egli provvede alla nomina di altri membri aggregati a pieno titolo, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario, al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 4, settimo comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica. Il presidente dovrà procedere, inoltre, sempre se strettamente necessario, alla nomina di membri aggregati non a pieno titolo, per i casi previsti dai commi 9 e 12 del medesimo art. 4.

5. Tali nomine vengono disposte sempreché non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi il presidente e i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possano far fronte alle esigenze anzidette, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente ed in caso di assoluta necessità, può cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo. Per la nomina dei membri aggregati si fa comunque rinvio alla disciplina prevista dalla apposita ordinanza per gli esami di maturità dei corsi ordinari.

6. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari.

7. Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30, presso l'istituto sede principale cui la commissione e stata assegnata.

8. La riunione preliminare e le successive, per un massimo di tre giorni tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali, saranno dedicate dalle commissioni, in particolare, all'approfondita conoscenza dei progetti sperimentali attuati nelle classi per le quali si svolge l'esame, in modo da garantire al colloquio una stretta attinenza con i programmi sperimentali stessi. Pertanto le commissioni procederanno puntualmente ai seguenti adempimenti:

— esame dei programmi svolti e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli alunni, nonché di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno;

— esame, da effettuare con particolare attenzione, della relazione informativa, presentata da ogni consiglio di classe, sul contenuto e i risultati della sperimentazione attuata;

— colloquio se possibile con i presidi e i consigli di classe, finalizzato alla conoscenza del progetto sperimentale attuato nella classe.

9. Dopo la conclusione dei suddetti lavori si procede alla revisione e alla valutazione degli elaborati, operazioni per le quali dovranno essere impegnati non più di cinque giorni.

10. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.

Art. 3.

Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe.

2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653).

3. Nel caso di abbreviazione del corso di studi, di cui al precedente comma, i candidati sostengono gli esami sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione.

4. I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere esami di maturità negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di maturità presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso essi sosterranno gli esami di maturità sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973.

5. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze concernenti gli esami di maturità dei corsi ordinari.

Art. 4.

Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, citata nelle premesse.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità relative ai corsi ordinari.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma.

5. La seconda prova scritta, per le maturità richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, si svolge secondo le modalità illustrate nelle note medesime. Per quanto riguarda la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato.

6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attività di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati, ed eventualmente documentati, dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella seduta preliminare.

7. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro indicate nel decreto di cui al precedente art. 1 e si estende ai contenuti relativi a discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione sugli elaborati.

8. Per la maturità artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova pratica di strumento. In considerazione della specificità di tale sperimentazione e della natura della prova di strumento — che dovrà essere contestuale al colloquio — il numero dei candidati da convocare giornalmente può essere fissato dalla commissione giudicatrice anche in deroga ai limiti previsti al successivo comma 14, ma comunque non inferiore a tre.

9. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studio dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua straniera).

10. I candidati di cui al precedente art. 3, secondo comma (abbreviazione per merito, per obblighi di leva o per recupero), nonché i candidati privatisti degli indirizzi linguistici, dovranno fornire le indicazioni e la documentazione prevista dal precedente comma sesto prima dell'insediamento della commissione esaminatrice. Per tali candidati l'esame deve accertare anche la loro preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non hanno costituito oggetto del colloquio.

11. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo linguistico, l'accertamento dovrà essere effettuato anche sulle materie o parti di esse previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti.

12. Gli accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di prove orali integrative.

13. Nelle commissioni con pluralità di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai commissari di nomina ministeriale, i

membri aggregati nominati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 per discipline previste dall'indirizzo seguito dal candidato.

14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di quattro candidati.

15. I presidenti di commissione invieranno le relazioni degli esami entro il 13 agosto ai provveditori agli studi e agli IRRSAE competenti. I provveditori agli studi segnaleranno alle direzioni generali e ispettorato competenti i casi maggiormente significativi risultanti dalle relazioni stesse.

Art. 5.

Giudizio di maturità

Alla formulazione del giudizio di maturità partecipano, oltre al presidente, i commissari di nomina ministeriale e i membri aggregati a pieno titolo che, ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 4, hanno titolo a condurre il colloquio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 6.

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento (c.d. parziali) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, terzo comma, e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Negli istituti di cui al presente titolo le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale, due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, alle ore 8,30 e proseguono i lavori per non più di due giorni prima della correzione delle prove scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe ed eventualmente dai singoli candidati.

3. Nei predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974, ma non compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, gli esami di maturità si svolgono secondo le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.

5. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio prosecuzione della lingua straniera nei licei classici).

TITOLO III

Art. 7.

Diploma di maturità

1. Ai candidati che sostengono esami di maturità negli istituti che attuano sperimentazioni di ordinamento e struttura, secondo le modalità previste dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato. Il diploma di maturità sperimentale ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Ai candidati che sostengono esami di maturità secondo le modalità contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturità in base al modello previsto per i corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella apposita tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, è previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove è attuata la sperimentazione.

3. I diplomi, rilasciati dagli istituti che attuano la sperimentazione di solo ordinamento potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificità del curriculo seguito. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al nono comma dell'art. 4 del presente decreto, dovrà esserne fatta specifica menzione.

Art. 8.

Rinvio

Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle relative operazioni, per la designazione dei commissari rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturita relativi ai corsi ordinari.

Roma, 23 dicembre 199

Il Ministro: MISASI

ALLEGATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

....
(denominazione della scuola)

“ .... ” di ....
(sede)

ANNO SCOLASTICO 19...... - 19......

DIPLOMA

DI MATURITÀ

conseguito a seguito di esame di Stato conclusivo di un corso ad indirizzo:

(1) ....

Rilasciato ai sensi del D.M. (2) ....

CORRISPONDENTE AL DIPLOMA DI MATURITÀ

....
(art. 4 del D.P.R. 31-5-1974 n. 419)

Conseguito da: ....

Nat....... a .... *Prov. di* ....

con il seguente voto .... sessantesimi
(in lettere)

.... *addì* .... *19*................ (3)

Bollo a secco

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. 0000000

(1) Indicare l'indirizzo, la specializzazione o la sezione se trattasi di maturità del settore dell'istruzione artistica. I diplomi corrispondenti a quelli di maturità magistrale e di maturità artistica sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e pertanto, validi per la iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

(2) Indicare il decreto ministeriale con il quale è stata dichiarata la corrispondenza.

(3) La data deve essere quella dell'effettivo rilascio del diploma.

AVVERTENZE

Il presente diploma di maturità ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

Consegnato il ....

N. .... del Registro dei diplomi.

91A5940

ORDINANZA 23 dicembre 1991.

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado. (Ordinanza n. 395).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica, ed in particolare l'art. 216;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione, ed in particolare gli articoli 4, 15, 41, 44, 46, 56, 57, 60, 64, 66, 79, 80, 85 e 95;

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137;

Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media-tecnica;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media-tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, ed in particolare l'art. 32, disciplinante gli esami di idoneità presso le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami di maturità, ed in particolare gli articoli 1 e 41;

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 7 febbraio 1957, n. 88, recante provvedimenti per l'educazione fisica;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 184, contenente disposizioni sugli scrutini ed esami negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, contenente norme sull'istituzione e sull'ordinamento della scuola media statale, ed in particolare gli articoli 8, secondo comma, e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, contenente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e, in particolare, gli articoli 7, terzo comma, 8, secondo comma;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali, ed, in partcolare, gli articoli 1 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, n. 1090, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692 sulla sperimentazione negli istituti d'arte;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il quale sono state disciplinate le attribuzioni dei consigli di classe e di interclasse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, contenente modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517, contenente norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nelle scuole dell'obbligo, nonché altre norme di modifica all'ordinamento scolastico, ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, quarto comma;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari di insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1991, n. 131, che ha determinato le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta grafica o scritto-grafica, dell'esame di maturità professionale a decorrere dall'anno scolastico 1991-92;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970;

Vista la circolare ministeriale 19 aprile 1972, n. 139;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1974;

Vista la circolare ministeriale 7 maggio 1975, n. 122;

Vista la circolare ministeriale n. 237 del 14 settembre 1977, applicativa della legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 maggio 1978, n. 131, sugli scrutini ed esami nelle scuole elementari;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982;

Vista la circolare ministeriale 23 aprile 1982, prot. 537;

Vista l'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983;

Vista la circolare ministeriale 3 dicembre 1983, n. 330;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1985, relativa al termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;

Vista la circolare ministeriale 12 giugno 1985, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987;

Visto il parere del consiglio di Stato n. 348 del 10 aprile 1991;

Vista la circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988;

Considerato che il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 854, ha attribuito al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza, le modalità degli scrutini e degli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

TITOLO I

SCUOLE ELEMENTARI

Art. 1.

Scrutini ed esami di idoneità

1. Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro il termine stabilito dal calendario scolastico.

2. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il calendario scolastico.

3. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità da parte degli alunni di scuola familiare e privata dovranno essere presentate ai direttori didattici competenti per zona entro il 15 maggio di ciascun anno.

4. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

5. Gli elementi di valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l'apposito attestato distribuito con le schede di valutazione.

6. Nei casi in cui per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia, o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli alunni non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, l'insegnante o gli insegnanti ne prendono atto sulla scheda di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo art. 7.

7. L'insegnante o gli insegnanti di classe possono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 517/1977, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

8. A tal fine l'insegnante di classe, quando ritenga di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, è tenuto a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sulla scheda e sul foglio di comunicazione, nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

Art. 2.

Esami di licenza

1. La classe quinta elementare si conclude con l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe. Le due prove riguarderanno, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole materie, verterà sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, e sarà inteso ad accertare il livello di maturità raggiunta, in relazione alle possibilità di ciascun alunno.

3. L'esame dovrà tenere conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e contenute nella scheda di valutazione.

Art. 3.

Valutazione

1. Il giudizio finale riportato sull'apposito documento scolastico «comunicazione alla famiglia» esclude in ogni caso la valutazione per materia; esso non va motivato e consiste nella indicazione «ammesso» e «non ammesso»: *a)* «alla classe successiva» o *b)* «al successivo grado dell'istruzione obbligatoria».

2. Il giudizio degli esami di licenza e quello degli scrutini nelle classi ove operano più insegnanti è espresso collegialmente.

Art. 4.

Commissioni d'esame

1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due insegnanti, designati dal collegio dei docenti, e nominati dal direttore didattico.

2. Delle commissioni fa parte, a pieno titolo, anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno per i soli alunni cui tale attività sia stata rivolta.

3. Si richiama la particolare attenzione dei componenti le commissioni di esame sulle indicazioni fornite dagli insegnanti degli alunni riconosciuti portatori di handicap, circa gli interventi integrativi e di sostegno attuati ed i risultati ottenuti, in relazione al livello di profitto ed alle capacità espressive di ciascuno di essi. Per tali alunni saranno predisposte prove di esame differenziate, coerenti con gli insegnamenti svolti, ed idonee a valutare il loro progresso in relazione alle potenziali attitudini ed ai livelli cognitivi ed espressivi di partenza.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate devono essere composte dall'insegnante di classe e da due insegnanti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5. Nel caso eccezionale in cui gli insegnanti della scuola parificata fossero di numero inferiore a tre saranno integrati secondo le necessità, da uno o due insegnanti nominati dal direttore didattico su designazione del collegio dei docenti del circolo statale competente.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 2, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974.

7. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

Art. 5.

Scuola familiare e privata autorizzata
Esami di idoneità e licenza

1. Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi. Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale, e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

4. Nei casi eccezionali in cui gli alunni privatisti fossero molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate altre commissioni composte da tre insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

5. Gli esami di idoneità si svolgono davanti ad uno degli insegnanti della classe della scuola statale, nominato dal direttore didattico. Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

6. La domanda di iscrizione agli esami, in carta semplice, deve essere corredata del programma dell'attività svolta.

7. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta, e la iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado dell'istruzione obbligatoria, è consentita agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo anno di età.

Art. 6.

Commissioni d'esame nelle scuole private autorizzate

1. La direzione della scuola privata autorizzata, che presenti agli esami non meno di 50 alunni, può chiedere al direttore didattico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata. In tal caso allo svolgimento di tutte le operazioni di esame, che si tengono davanti alle commissioni di esami di licenza istituite nella scuola statale, o ai maestri nominati dal direttore didattico, per gli esami di idoneità, parteciperà l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psicopedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

2. È vietata la corresponsione, ai membri delle commissioni esaminatrici, da parte delle scuole private, di compensi diversi dalle eventuali indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio.

Art. 7.

Prove suppletive

1. Le prove suppletive di licenza elementare per gli alunni che non abbiamo potuto partecipare alla ordinaria sessione d'esame o che, per comprovati motivi, non abbiano potuto completare le prove durante la sessione d'esame, dovranno essere espletate prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Le prove suppletive per gli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione finale, saranno svolte sulla base del programma della classe, e tenendo conto delle situazioni particolari che abbiano determinato la mancata valutazione finale. È da tener presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

3. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente nominati.

TITOLO II

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 8.

Valutazione finale ed esami di idoneità

1. La sessione degli esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica. Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 15 maggio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione, tenendo conto, non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

2. Gli esami di idoneità iniziano nel giorno stabilito dal calendario scolastico e proseguono secondo il calendario fissato dal preside. Le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

3. La riunione preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

4. Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, sostengono, di norma, gli esami presso la scuola di aggregazione.

5. Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.

6. L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.

7. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.

8. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline «storia» ed «educazione civica».

9. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro un anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

10. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda.

11. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di un centro vicino.

12. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma.

13. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.

14. Per i candidati agli esami di idoneità che siamo stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

15. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

16. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.

Art. 9.

Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media

1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

2. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di età, e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonchè coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 15 maggio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di un centro vicino.

7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 13 del presente articolo.

8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni talo lingua.

9. La domanda di ammissione all'esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione della data e del luogo di nascita e l'indirizzo dell'abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver precedentemente superato l'esame di licenza, e di non aver presentato domanda in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nonchè l'elenco dei docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria, anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola media conseguito entro l'anno 1962-63, ovvero il certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, secondo l'attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali titoli;

c) carta di identità od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame;

d) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti.

10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovàno applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.

11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di età e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera *b)*, una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di cinque anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza

didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il provveditore agli studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.

13. In ciascuna scuola media è costitutita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del provveditore agli studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

a) presidi di scuola media statale o pareggiata;

b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

14. Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

15. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il provveditore agli studi, sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

16. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

17. I capi d'istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

18. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.

19. I candidati provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l'esame di licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si articola la commissione.

20. La commissione (o sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relative a questi ultimi.

21. La sessione degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

22. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

— italiano;

— lingua straniera;

— matematica.

24. I provveditori agli studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma.

25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione.

26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati — compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione — e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.

29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1981.

30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.

31. È data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.

32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.

33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di «ottimo», «distinto», «buono» e «sufficiente» se negativo, con la dichiarazione di «non licenziato». Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.

34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.

35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.

36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.

37. Il consiglio orientativo di cui al precedente comma 35 viene trascritto sull'attestato.

38. A coloro i quali conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l'attestato.

39. Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che, prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non abbiano più titolo per iscriversi alla scuola media ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

40. Nel diploma e nell'attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 34.

41. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al provveditore agli studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

42. Ciascun presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami.

43. Tale relazione deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al provveditore agli studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado, Divisione I, entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso termine, alla Direzione generale dell'istruzione media non statale.

44. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. I consigli di classe terrano presenti le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 330 del 3 dicembre 1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata circolare ministeriale n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a «far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio».

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti utilizzati per la realizzazione delle forme di integrazione e sostegno a favore di alunni portatori di handicap, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti hanno diritto di voto esclusivamente nei riguardi degli alunni portatori di handicap da loro seguiti.

11. Per gli allievi riconosciuti, secondo le norme vigenti, portatori di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma della «Premessa» ai criteri orientativi approvati con decreto ministeriale 26 agosto 1981, così come modificate dal decreto ministeriale 10 dicembre 1984, tenuti presenti i chiarimenti forniti con la circolare telegrafica n. 189 del 12 giugno 1985.

12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziali sostenute dagli alunni portatori di handicap.

13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

TITOLO III

SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA ED AGLI ISTITUTI D'ARTE

Art. 11.

Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica derivate dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, fanno parte della commissione i docenti di teoria, solfeggio e dettato musicale. Integrano di volta in volta la commissione i docenti di strumenti musicali limitatamente alla deliberazione dei giudizi definitivi relativi ai singoli allievi.

4. Per il conseguimento della licenza media è richiesto il superamento di tutte le materie d'esame, ivi comprese quelle musicali dato il loro carattere curriculare.

5. Sia in sede d'ammissione che in sede di valutazione dell'esame il giudizio della commissione dovrà essere espresso nel rispetto del principio della interdisciplinarietà e con deliberazione collegiale.

6. Il conseguimento della licenza media legittima alla prosecuzione degli studi in conservatorio qualora sia congiunto all'esito positivo dell'esame di revisione (conferma) previsto dall'art. 216 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

7. Sia gli allievi del conservatorio che della scuola media devono essere sottoposti all'esame di revisione non oltre il termine del secondo anno di frequenza. L'esame di revisione avrà luogo prima degli scrutini. Eventuali situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il corrente anno scolastico. In tal caso per gli allievi di scuola media l'esame di revisione deve precedere l'esame di licenza. L'esame di revisione è inteso unicamente alla prosecuzione degli studi in conservatorio.

8. La valutazione dell'esame di revisione compete ai docenti delle materie musicali principali che, tuttavia, devono tenere conto della preparazione degli allievi anche nelle relative materie complementari.

9. I docenti di tali ultime materie possono essere sentiti a titolo consultivo.

10. La commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi esistenti nella scuola e cioè nella sede centrale ed eventualmente nelle succursali e nei corsi distaccati.

11. Di ciascuna sottocommissione fanno parte i professori che insegnano le materie d'esame nella rispettiva terza classe, integrate dai docenti di strumenti musicali nel modo sopracitato.

12. Non potendosi evitare la contemporanea appartenenza di alcuni docenti a due o più sottocommissioni, è rimessa al presidente l'adozione di opportune misure atte ad assicurare la maggiore speditezza alla correzione degli elaborati ed allo svolgimento delle prove orali.

13. Il presidente può avvalersi ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 362, presso ciascuna sottocommissione, dell'opera di un vice presidente, scegliendolo, possibilmente, tra i professori di ruolo facenti parte della sottocommissione medesima.

14. Tale facoltà potrà essere esercitata nelle scuole con elevato numero di terze classi funzionanti in corsi distaccati, nonché nel caso in cui ad una medesima persona venga affidata la presidenza di due distinte commissioni.

15. Nel caso in cui risulti che della commissione facciano parte docenti impegnati in altra commissione operante in scuola diversa, i rispettivi presidenti stabiliranno le necessarie intese per assicurare la presenza dei docenti anzidetti nei momenti dello svolgimento degli esami nei quali tale presenza sia indispensabile.

TITOLO IV

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Art. 12.

Scrutini finali

1. Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

2. Gli alunni delle classi, dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di 8/10 in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di 6/10 in condotta, o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi.

3. Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità dalle norme suindicate debbono essere considerate illegittime.

4. Negli istituti professionali, in sede di scrutinio finale, alle materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (es.: tecnica amministrativa aziendale, tecnica professionale, ecc.) viene assegnato un voto unico. In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve, però, sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti, ed a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutinio finale, sulla parte del gruppo ritenuta positiva. L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica, sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione.

5. Le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono valutate come attività didattica.

6. Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, sono costituite dai competenti consigli di classe.

7. Per la valutazione degli alunni portatori di handicap si rinvia al successivo art. 13.

8. Si richiama la particolare attenzione sulle disposizioni di cui al precedente comma 3, per quanto riguarda le assenze degli alunni, il cui numero non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purché il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

9. A norma dell'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, il consiglio di

classe decide, caso per caso, circa lo svolgimento dello scrutinio per le medesime materie. Le assenze per motivi di culto sono da considerarsi giustificate. La delibera con la quale si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio, in relazione alle assenze, va motivata, e di essa va fatto cenno nel verbale della seduta.

Art. 13.

Valutazione degli alunni portatori di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non può procedersi ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione — per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo — deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, invece, i risultati prefissati dal piano educativo individualizzato o dai programmi semplificati e diversificati non siano stati raggiunti, il consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, delibera in alternativa:

a) l'ammissione alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuzione di voti, se ritiene che il rapporto con la classe sia particolarmente utile al processo di formazione dell'allievo. Qualora, durante il successivo anno scolastico, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, il consiglio di classe delibera in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione derivanti da una frequenza ultra annuale;

b) la ripetenza della classe frequentata con conseguente revisione degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno portatore di handicap l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

5. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni in situazioni di handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei provveditori agli studi con le regioni.

6. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) - svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche,. scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

Art. 14.

Esami di idoneità ed integrativi. Sessioni di esame

1. La prima e la seconda sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Le eventuali prove suppletive della seconda sessione si concludono di regola prima dell'inizio delle lezioni stabilito dal suddetto calendario.

3. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

4. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

5. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l'eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Art. 15.

Esami di idoneità. Presentazione delle domande Prima sessione

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute, debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 20 febbraio di ciascun anno.

2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneità in qualità di candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 15 marzo di ciascun anno.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecepazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il provveditore agli studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli esami di idoneità nella scuola media.

Art. 16.

Esami di idoneità. Requisiti di ammissione

1. I candidati privatisti che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

2. Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte della prima sessione.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso, il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6. All'inizio della sessione ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7. I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere in prima sessione gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, d'idoneità od integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia agli esami di maturità.

8. Negli esami di idoneità i candidati privatisti possono essere ammessi alla riparazione qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline insufficienze molto gravi.

9. Possono partecipare agli esami di idoneità nei ginnasi nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo, anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale, e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

Art. 17.

Esami d'idoneità. Seconda sessione d'esame
Condizioni di ammissione

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità della seconda sessione debbono essere presentate entro il 23 agosto.

2. Sono ammessi a sostenere esami di idoneità nella seconda sessione coloro che si trovino in una delle sottoindicate condizioni:

a) abbiano sostenuto con esito positivo in prima sessione un esame di idoneità, qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe corrispondente, o, avendone i requisiti, di una classe superiore dello stesso o di altro indirizzo o ordine di studi, sempreché, nella ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non intendano avvalersi della speciale sessione di esami integrativi di cui al successivo art. 20, primo comma;

b) abbiano sostenuto con esito negativo nella prima sessione un esame di idoneità, qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe inferiore dello stesso o altro tipo di scuola, ovvero, avendone i requisiti, a classe di altro indirizzo o di altro ordine di studi;

c) abbiano sostenuto nello stesso anno scolastico esami di maturità, di qualifica, o di licenza di maestro d'arte o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio. I candidati privatisti che abbiano partecipato agli esami di maturità professionale possono sostenere esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad eccezione dell'ultima classe del medesimo indirizzo di maturità professionale;

d) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo di istituto. L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata dalla competente unità sanitaria locale o dal medico militare.

3. L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti il giorno precedente quello d'inizio delle prove scritte in prima sessione, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto n. 653/1925.

Art. 18.

Esami di idoneità negli istituti professionali
Requisiti particolari di ammissione

1. I candidati privatisti devono dimostrare, mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dalla unità sanitaria locale, anche la propria idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui la sezione di qualifica prepara, e di aver espletato, per almeno lo stesso numero di anni pari a quello necessario per accedere con la normale frequenza alla classe cui aspirino, attività di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalla regione. Tale attività lavorativa attinente alla qualifica deve risultare da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo e dell'idoneità psicofisica, deve documentare, nelle forme previste per l'ammissione agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici, di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira.

3. Agli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica biennali o triennali previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il diciottesimo anno di età, o compiano il ventitreesimo anno di età nell'anno in corso, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

4. I candidati privatisti sostengono le prove d'esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto conto del titolo di studio di cui sono in possesso.

Art. 19.

Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma degli articoli 64 e 66 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente già designato quale

rappresentante di classe in una commissione di esami di maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente mecessario allo svolgimento delle prove di esami della prima sessione, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Art. 20.

Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o in prima sessione o in seconda sessione a classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere in un'unica sessione speciale e con modalità di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17 e 18, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico stabilito dal competente Sovrintendente scolastico.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi nella sessione speciale soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica.

4. Gli alunni dei licei artistici è degli istituti d'arte, sne intendano passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi d'insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano.

6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970, alle circolari ministeriali n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975, all'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla circolare ministeriale prot. n. 537 del 23 aprile 1982, ed all'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983.

Art. 21.

Esami di qualifica professionale
Requisiti di ammissione per gli alunni interni

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico e si svolgono in un'unica sessione.

2. Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 20 febbraio di ciascun anno ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

3. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Possono sostenere l'esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi al relativo scrutinio finale.

5. Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe, ed il livello di formazione generale raggiunto. L'eventuale attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione agli esami di qualifica e può essere riportata sul retro del diploma o dimostrata con apposita certificazione da rilasciare unitamente al diploma stesso.

6. Le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari, sono valutate come attività didattica.

7. Lo scrutinio consiste nella formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito e di un voto espresso in decimi, e si conclude con un giudizio complessivo sull'ammissibilità.

8. L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio. In caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

9. Agli alunni non ammessi viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

10. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, nonché per recupero, ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 22.

Esami di qualifica professionale. Commissioni

1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

4. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

5. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche, devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

7. Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per più di una commissione.

8. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.

Art. 23.

Esami di qualifica professionale. Svolgimento delle prove

1. Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale; il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa, ma concorre a determinare l'esito finale.

2. La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione, di capacità professionale, nonché quello di cultura generale raggiunti dal candidato. Per i candidati privatisti l'esame comprende anche le materie o parti di materie degli anni precedenti, incluse le dimostrazioni pratiche, tenuto conto del titolo di studio in possesso dei candidati stessi.

3. L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.

4. Nell'espletamento di tutte le prove d'esame, comprese quelle pratiche, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione culturale e professionale corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi propri della qualifica che intende conseguire.

5. Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi; la votazione media in centesimi.

6. Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo, è attribuito un voto unico, salva l'indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo.

7. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

8. Lo svolgimento degli esami di qualifica nei corsi sperimentali di «Progetto 92» è disciplinato dalla ordinanza ministeriale n. 99 del 5 aprile 1991.

Art. 24.

Esami di qualifica professionale
Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle regioni. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è regolata dai successivi commi 9, 10 e 11.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati privatisti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica, dell'espletamento dell'attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione.

3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando i requisiti relativi all'idoneità psicofisica e all'attività lavorativa o corso regionale previsti dal precedente paragrafo 1.

4. L'idoneità psicofisica deve essere dimostrata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale.

5. L'attività lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

6. La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

7. La commissione d'esame, provvede, parimenti, alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

8. Sono, altresì, ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, lo stesso corso di qualifica o un istituto tecnico affine, o abbiano sostenuto, con esito negativo, gli stessi esami di qualifica in qualità di alunni interni.

9. Agli esami di qualifica professionale per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attività lavorativa subordinata nel settore attinente allà relativa arte ausiliaria.

10. Tali candidati privatisti devono altresì dimostrare di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione di durata corrispondente a quello di qualifica, attinente alla specializzazione da conseguire e di possedere l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara.

11. La documentazione dell'attività lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza.

12. L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per l'agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari coltivatori diretti — o coadiuvanti familiari — di aziende agrarie. In tal caso la corrispondente attività di lavoro può essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua dei coltivatori diretti (Mod. CD/4).

13. I candidati privatisti che intendano conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapista presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli, devono documentare di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica, e di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da conseguire.

14. Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra «la gente di mare» di prima categoria, fermi restando i requisiti dell'idoneità psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado.

15. I candidati in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui hanno conseguito tale diploma, esame di qualifica di sezione triennale dello stesso settore, prescindendo dalla documentazione dell'attività di lavoro sopra specificata.

16. I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

17. In analogia a quanto previsto per gli esami di maturità, le domande di iscrizione agli esami di qualifica dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi entro il 20 febbraio di ciascun anno, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. L'assegnazione dei candidati suddetti agli istituti, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

18. Il provveditore agli studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.), autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

19. Nulla è innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini ed agli esami nelle scuole tecniche.

Art. 25.

Esami di licenza di maestro d'arte

1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. I candidati privatisti che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove di esame.

TITOLO V

SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Art. 26.

Scrutini ed esami di idoneità

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle scuole elementari e di istruzione secondaria di secondo grado, ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. Non è consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni).

5. È consentita l'ammissione di candidati privatisti, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

6. Nei casi previsti dal precedente comma gli esami di idoneità vertono sia sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall'ipotesi sperimentale. Gli interessati ne prenderanno visione presso le segreterie degli istituti.

7. Non sono consentiti esami di idoneità né integrativi per l'ammissione alla quinta classe di corsi sperimentali post-qualifica attivati negli istituti professionali in prosecuzione dei corsi di «Progetto '92», previsti dalla circolare ministeriale n. 135 del 21 maggio 1991 e successive integrazioni, in considerazione della specificità del relativo percorso formativo.

Art. 27.

Prove integrative. Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle prove integrative devono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 20 febbraio di ciascun anno.

Art. 28.

Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali

1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di istruzione secondaria di secondo grado, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il competente consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, tanto nella prima quanto nella seconda sessione.

3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

4. Le relative domande devono essere inoltrate al preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi d'insegnamento.

5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del *curriculum* di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle discipline già studiate dagli interessati.

6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.

7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico. Tali iniziative saranno finalizzate alla preparazione delle eventuali prove integrative nel caso in cui gli alunni non possano proseguire gli studi nelle classi sperimentali, e non vi sia corrispondenza fra le materie studiate nel corso sperimentale di provenienza e quelle ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi.

Art. 29.

Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali

1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 28.

Art. 30.

Passaggio da una ad altra classe sperimentale

1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 29.

Art. 31.

Alunni dichiarati non maturi

1. Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato nel successivo anno scolastico, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita nell'anno precedente;

b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale con le modalità di cui al precedente art. 28.

2. I candidati privatisti, che abbiano sostenuto esami di maturità dichiarata corrispondente alla licenza linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti legalmente riconosciuti.

Nel caso chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera *a)*, l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al superamento di eventuali prove integrative.

Nel caso chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera *b)*, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 28.

TITOLO VI

Art. 32.

Disposizioni generali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove d'esame nei giorni stabiliti dal relativo calendario possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione d'esame.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984.

TITOLO VII

ESAMI DI MATURITÀ, DI LICENZA LINGUISTICA, DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO.

Art. 33.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio il giorno stabilito dal calendario scolastico.

Art. 34.

Requisiti di ammissione per gli alunni interni Abbreviazioni

1. In relazione all'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità nei seguenti casi:

a) per merito, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato;

b) per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale;

c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del terzo comma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.

3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purché soggetti ad obblighi di leva o per recupero.

In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i candidati a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati.

4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati nel successivo art. 37.

5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento del diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta), intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo.

Art. 35.

Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta;

b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che, in conformità al divieto di sostenere due diversi esami nella stessa sessione, deve risultare conseguito da almeno un anno.

2. Ai sensi dell'art. 46 del regio decreto n. 653/1925 coloro che, nell'anno in corso, compiono ventitre anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

3. Per i candidati che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media e/o del diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per la iscrizione al corrispondente corso post-qualifica.

5. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo.

6. Non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame.

Art. 36.

Termine di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è fissato al 30 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.

2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda di iscrizione agli esami di maturità entro il termine del 30 gennaio.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 31 marzo. Successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I provveditori agli studi, ove ritengano che non ricorrano le condizioni per poterle accettare, ne danno comunicazione agli interessati, mentre, in caso di accoglimento, determinano la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni da comunicare via terminale al sistema informativo.

6. Solo successivamente all'approvazione delle proposte suddette da parte di questo Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti l'istituto e la commissione cui sono stati assegnati.

7. Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procederà alla, relativa comunicazione, via terminale, al sistema informativo nei termini e con le modalità indicate.

Art. 37.

Privatisti

1. Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali.

4. Considerato che il rilevante afflusso di candidati privatisti presso singoli istituti, ha determinato disfunzioni per le commissioni esaminatrici, al fine di consentire un ordinato funzionamento delle commissioni stesse e, quindi, un regolare svolgimento degli esami, l'istituto sede di esame è, di regola, quello ubicato nel comune ove gli interessati hanno la residenza, o nella relativa provincia. La residenza deve essere documentata, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, all'atto della domanda.

5. La presentazione di domande a istituti siti in comune ubicato in provincia diversa da quella in cui ha sede il comune di residenza, a norma dell'art. 56 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, deve essere motivata. A tal fine possono essere accettate le domande dei candidati residenti in comuni o province ove non esistono istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti ovvero che documentino di svolgere attività lavorativa nel comune ove ha sede l'istituto prescelto o nella relativa provincia.

L'attività lavorativa dovrà essere documentata con una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, se trattasi di attività subordinata, ovvero con copia dell'iscrizione alla camera di commercio in caso di lavoro autonomo. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici è sufficiente la dichiarazione del capo dell'ufficio cui sono addetti.

6. Possono essere altresì accettate le domande dei candidati privatisti che scelgano una sede diversa da quella di cui al quarto comma, allorché indichino e documentino i particolari motivi che giustificano la predetta scelta. Tali domande vanno presentate al provveditorato agli studi nel cui territorio è ubicato l'istituto sede di esame scelto. Il provveditore agli studi inoltrerà tali domande ai relativi capi di istituto con il proprio motivato parere.

7. I capi di istituto, a cui siano pervenute, da parte di candidati privatisti, domande di ammissione agli esami in contrasto con quanto stabilito nelle disposizioni suddette, trasmettono immediatamente tali domande, dandone

contestuale comunicazione agli interessati, ai provveditori agli studi delle province in cui i candidati risiedono. I provveditori agli studi disporranno d'ufficio l'assegnazione dei candidati in questione a un istituto funzionante nella provincia.

8. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia ugualmente eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, ai fini indicati nel terzo comma, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti provveditori agli studi. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati.

9. Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di ottanta candidati, dei quali, di regola, non più di un quarto privatisti.

10. Sono sedi di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

a) civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» di Genova;

c) istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) liceo linguistico femminile «S. Caterina da Siena» di Venezia-Mestre;

e) liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

11. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati.

12. Per la maturità di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame.

13. Il provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte, nonché delle prove integrative e del colloquio, fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte possono essere effettuate soltanto nella sessione suppletiva.

Art. 38.

Disposizioni particolari per le scuole magistrali

1. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione è fissato al 30 gennaio di ciascun anno.

2. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato *C*), è fissato alla data del 30 gennaio, sia per le scuole magistrali statali, sia per le scuole magistrali convenzionate.

3. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale competente, entro il 30 gennaio. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla direzione generale competente entro il termine del 31 marzo e alle condizioni indicate nell'art. 36.

4. Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

5. Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione:

a) gli alunni che abbiano riportato nello scrutinio finale una media di voti in tutte le materie non inferiore a 5/10 e non meno di 6 in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano, gli alunni sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale;

b) i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

6. I candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva un esame di maturità potranno chiedere di essere ammessi, nella sessione autunnale, agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, presentando domanda entro il 23 agosto.

7. I candidati privatisti che devono sostenere la sola prova di lezione pratica e che partecipano agli esami di maturità nell'unica sessione annuale potranno, entro la stessa data del 23 agosto, chiedere di sostenere la suddetta prova pratica nella seconda sessione.

8. Nei casi predetti gli interessati dovranno giustificare la mancata presentazione della domanda di ammissione agli esami della prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la quale hanno sostenuto gli esami di maturità.

9. I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

Art. 39.

Candidati detenuti

1. Le domande di iscrizione agli esami di maturità dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 30 gennaio di ciascun anno, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia.

2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

Art. 40.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Le operazioni e gli esami di cui al presente titolo si svolgono secondo il seguente diario:

giudizio del consiglio di classe: nei termini previsti dalle disposizioni concernenti il calendario scolastico;

insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: due giorni prima dell'inizio delle prove scritte, ore 8,30, presso l'istituto sede principale a cui la commissione è stata assegnata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalla circolare riguardante le indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità;

prima prova scritta: il giorno indicato dal calendario scolastico, ore 8,30. Durata della prova: sei ore;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: il giorno successivo alla prima prova scritta, ore 8,30; la durata della prova è indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata in calce al tema; per la maturità di arte applicata la seconda prova scritta si svolge in non meno di tre e in non più di cinque giorni;

revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative o del colloquio, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completa l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procede alla revisione e alla valutazione degli elaborati, che, per quelli relativi alla seconda prova scritta, dovranno essere effettuate solo dopo ultimate la revisione e la valutazione della prima prova.

2. Le prove orali integrative e i colloqui hanno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il sesto dal termine delle prove scritte, esclusi i giorni festivi. I candidati privatisti sono convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità. Anche i candidati interni sono convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque.

3. Il giorno delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglie, con motivazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo,, sostengono il colloquio di maturità.

4. Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione dà inizio ai colloqui di maturità concernenti i candidati interni, i quali sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi è stabilita per sorteggio.

5. Le prove orali integrative e i colloqui per i candidati privatisti e interni devono svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede d'esame (sede principale e sedi aggiunte).

6. Per la maturità artistica e di arte applicata il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente è fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura e alla specie delle prove integrative.

7. Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

8. La seconda materia oggetto del colloquio di maturità scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo deve quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. È cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa.

9. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel quindicesimo giorno dall'inizio degli esami, ore 8,30; la seconda prova scritta nel giorno successivo, ore 8,30, con eventuale prosecuzione per la maturità artistica e di arte applicata. Qualora il giorno fissato per le predette prove suppletive dovesse coincidere con un sabato, le stesse dovranno essere svolte il lunedì successivo.

10. La ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive), avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte. Qualora tra la prima prova suppletiva e la seconda ci fosse come giorno intermedio un sabato, in tale giorno le commissioni riprenderanno i colloqui o le prove orali integrative interrotti per l'espletamento della prima prova scritta suppletiva.

11. Le operazioni per la formulazione del giudizio di maturità hanno luogo a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e gli atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni, esclusi dal computo i giorni festivi.

12. Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 41.

Giudizio di ammissione agli esami

1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito:

a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;

b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini. L'insegnante di religione, partecipa al giudizio solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Si richiama, a questo proposito, il precedente art. 32;

c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo.

2. Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.

3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera *c)* hanno facoltà di esprimere il proprio giudizio.

4. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza; in caso di parità di voti il candidato è ammesso.

5. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

6. Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera *c)*.

7. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

8. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049 è inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.

9. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *f)* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera *b)* del successivo art. 51.

10. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata e, cioè: «ammesso», «ammesso con obbligo delle prove integrative» ovvero «non ammesso». A richiesta dell'alunno interessato è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

11. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati non solo i programmi di ogni materia di esame realmente svolta durante l'anno scolastico, ma anche quei temi che hanno formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare. In tale relazione saranno indicati, altresì, argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, potranno formare oggetto di colloquio in sede di esame. Nella relazione medesima dovranno essere ampiamente illustrati anche i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si è proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate più significative ai fini del colloquio d'esame.

12. Unitamente alla relazione vengono trasmessi alla commissione gli atti dello scrutinio finale, compresi i giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe, e gli atti relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno, dai quali sia anche possibile valutare l'assiduità e l'impegno con cui l'alunno ha partecipato all'attività didattica, tenuto conto delle condizioni obiettive in cui l'attività stessa è svolta. Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico.

Art. 42.

Membro interno

1. Il membro interno, componente a tutti gli effetti della commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi faccia parte di piu consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

2. In ciascuna commissione il membro interno piu anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti.

3. La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

4. In caso di pari anzianità di servizio, determinata secondo i criteri suindicati, il membro interno per i privatisti è quello più anziano di età.

5. Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti, salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo ai sensi del successivo art. 44.

6. Limitatamente alle commissioni di maturità professionale con soli candidati privatisti, il più anziano per servizio dei cinque commissari nominati dal Ministero funge da rappresentante per i candidati stessi.

Art. 43.

Vice presidente

1. Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni; in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 44.

Membri aggregati

1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

2. Non è consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessità possano far fronte i componenti della commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.

3. Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione; se nominati, invece, per la materia aggiunta e per le prove orali integrative, partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

5. La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni.

6. Per la maturità di arte applicata per ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su più sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi.

7. Non può, comunque, essere nominato più di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione.

8. Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturità di arte applicata, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto.

9. I membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e, nel caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti.

Art. 45.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. Tenuto conto delle esigenze di assicurare il tempestivo insediamento e il regolare funzionamento delle commissioni, il provveditore agli studi può utilizzare anche personale non incluso nell'elenco dei docenti non nominati di cui alla legge sopra citata.

3. Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle prove orali.

4. La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 46.

Esame della documentazione

1. Nella seduta preliminare e nelle successive la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 41.

2. La commissione prende, altresì, in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

4. Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

Art. 47.

Disposizioni particolari per la maturità magistrale e per la maturità tecnica agraria

1. È consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturità tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e del precedente art. 41.

Art. 48.

Plichi temi prove scritte

1. I provveditori agli studi devono confermare alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i temi degli esami di maturità, compresi quelli per la maturità sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, dati che saranno forniti dal sistema informativo della pubblica istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei provveditorati agli studi, alle medesime direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I provveditorati agli studi dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per le prove suppletive, di cui al successivo art. 52, debbono essere richiesti dai provveditorati agli studi alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta, dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia e debbono contenere esatte indicazioni sul tipo di maturità, sulle sedi di esame, sulle commissioni giudicatrici e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai provveditori agli studi, con le motivazioni, alla segreteria tecnica degli ispettori di questo Ministero.

Art. 49.

Seconda prova scritta

1. Per gli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della tabella *A* allegata alla apposita ordinanza annuale.

2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova scritta di maturità professionale e di licenza linguistica, sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato, il quale dovrà indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Art. 50.

Materie oggetto di colloquio

1. Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella.

2. Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella tabella *B* allegata alla suddetta ordinanza.

3. Alla scelta delle materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

4. La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato. Per la licenza linguistica la lingua straniera, qualora sia una delle materie oggetto del colloquio, sarà diversa da quella in cui il candidato abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita come materia opzionale. In tal caso il colloquio può comprendere anche una breve prova di dettato.

6. Per la maturità professionale, qualora il piano di studi preveda più di una lingua straniera, i candidati, al momento in cui indicano la disciplina da loro scelta, precisano anche su quali delle lingue straniere studiate intendono sostenere l'esame, per l'eventualità che la commissione scelga per il colloquio la lingua straniera.

Art. 51.

Prove orali integrative per i candidati privatisti

1. I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative, compresa l'educazione fisica, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo in un giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma del precedente art. 40.

2. Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non può aver preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

3. Nei seguenti casi esse vertono:

a) per i candidati provvisti della sola licenza di scuola media: sulle materie dell'intero corso di studio ad esclusione delle materie dell'ultimo anno che formano oggetto della seconda prova scritta e delle due del colloquio. Per la maturità professionale tali prove vertono, oltre che sulle materie del corso post-qualifica, anche sulle materie del corso di qualifica scelto dal candidato;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione o di diploma di qualifica professionale quadriennale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

c) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classe precedente l'ultima, di diploma di qualifica professionale triennale o biennale: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *b)*, su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

d) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza linguistica, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento, idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso;

e) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'Isef, diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avviene, oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, anche sulla base degli esami superati;

f) per i candidati che hanno seguito studi all'estero, i quali, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono dispensati dal presentare titoli di studio inferiori, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse quelle oggetto delle prove scritte e del colloquio.

4. I candidati privatisti già in possesso di un diploma di maturità d'arte applicata, ma di sezione diversa, non debbono essere sottoposti ad alcuna prova integrativa, trattandosi dello stesso tipo di maturità, mentre per quanto riguarda le prove specifiche dell'esame sono tenuti a sostenere per intero sia le prove scritte che le orali.

5. Negli esami di maturità professionale (limitatamente ai candidati sprovvisti di diploma di qualifica), tecnica e artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *a)*.

Art. 52.

Assenze dei candidati. Prove suppletive

1. I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

2. La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi.

3. Nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvede alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continuano, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui.

4. Nel caso di commissione cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

5. Ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il presidente della commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per motivi gravissimi, le prove integrative e il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali i candidati sono stati convocati.

Art. 53.

Verbalizzazione delle operazioni

1. Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente l'andamento delle operazioni della commissione e chiarire le ragioni per le quali si è giunti a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione possa esserne desunto nella sua interezza e le deliberazioni adottate risultino pienamente motivate.

Art. 54.

Presenza componenti delle commissioni

1. In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 55.

Giudizio finale

1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

2. Nel caso di commissioni con più indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e all'assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgano anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati).

3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:

a) il *curriculum* degli studi di scuola secondaria di secondo grado;

b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;

c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio;

d) ogni altro elemento a disposizione della commissione.

Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative.

Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione.

Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del *curriculum* degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi, motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti.

5. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione è in possesso, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 119/1969 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i candidati dichiarati maturi il voto è unico e va espresso in sessantesimi.

6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.

7. Nei riguardi dei candidati privatisti agli esami di maturità professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, se essi possano ottenere l'idoneità all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970.

8. I candidati privatisti agli esami di maturità professionale che non abbiano ottenuto la idoneità all'ultima classe possono, nella sessione autunnale, sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe soltanto per un diverso corso post-qualifica, sempreché, ovviamente, il diploma di qualifica di cui devono essere in possesso ammetta l'iscrizione a tale diverso corso.

Art. 56.

Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

2. Il giudizio di cui al precedente art. 55 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto, giudizi e valutazioni devono essere riportati, a cura della commissione, sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggregate, anche di provincia diversa, copia del registro è inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti provveditori agli studi.

4. Per gli esami di maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia.

Art. 57.

Diplomi. Certificazioni provvisorie

1. Ferma restando la competenza del presidente della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo delegherà il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi.

2. In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati.

3. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in unico esemplare; essi devono riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

«Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore».

4. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

5. Le firme sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura:

«Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Art. 58.

Varie

1. La presente ordinanza sostituisce le precedenti ordinanze ministeriali 22 dicembre 1990, n. 359 e 8 gennaio 1991, n. 4.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: MISASI

TABELLA *a)*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI (ART. 51)

I - MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari:	
specializzazione: viticoltura ed enologia	Agronomia e coltivazioni. Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali	
indirizzo amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile . . .	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale . .	Ragioneria e macchine contabili

Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondente in lingue estere . . .	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti. . .	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori . . .	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	—
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche . .	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei rapporti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica . .	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica .	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria.	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica.	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica, tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: meccanica . . .	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia. . .	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo telecomunicazioni.	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica . .	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea.	Navigazione aerea ed esercitazione
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea . . .	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II - MATURITÀ PROFESSIONALI (1)

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche.	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina

Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico: radiotelegrafista
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico: meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio delle lavorazioni ceramiche con riferimento a una delle qualifiche del settore: modellista formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrice di laboratorio chimico-biologico

---

(1) Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione giudicatrice tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi post-qualifica.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, con l'osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

III - MATURITÀ ARTISTICA

I Sezione	Figura dal vero o composizione e sviluppo di un tema architettonico
II Sezione	—

Nota. — La dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, verterà su una delle materie suindicate non oggetto della seconda prova scritta e sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

ALLEGATO

Schema della dichiarazione del datore di lavoro per i candidati privatisti agli esami di idoneità e di qualifica presso gli istituti professionali e per i candidati privatisti agli esami di maturità.

DICHIARAZIONE

...l... sottoscritt...
titolare-legale rappresentante (1) della ditta....................................
domiciliata in..,
iscritta alla camera di commercio di.................................... n. ....

Dichiara,

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che ..:l... sig.... ....,
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente a...
(provincia di ....) è occupato
presso questa ditta con la qualifica (eventuale) di.................................
....

L'assunzione è avvenuta il giorno... con:

1) nulla osta n. ...., in data ....
dell'ufficio di collocamento di...,

2) comunicazione di questa ditta inviata in data.......... . .
all'ufficio di collocamento di ....,
fino al giorno ....

Nel periodo sopra indicato il lavoratore ha svolto le seguenti attività e mansioni tecniche:
....
....
....
....

Il lavoratore è iscritto al n. .... del libro matricola, è registrato sul libro paga, ed è in possesso di libretto di lavoro n. ....

Sono stati effettuati i versamenti dei contributi previdenziali.

Si rilascia la presente dichiarazione per uso scolastico.

Data, ...

Firma del titolare o del rappresentante legale e timbro della ditta

....

---

(1) Cancellare la dizione che non interessa.

91A5939

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 1991.

Determinazione per l'anno 1992 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1992, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visti l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza, nonché l'art. 5 della medesima legge che ha stabilito l'aumento del 45% dell'indennità di accompagnamento per i minori ciechi civili assoluti pluriminorati;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria è pari a 7,87 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 8,34;

Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 26 novembre 1991 che determina in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari a 2,6 dal 1° maggio 1992 e 1,8 dal 1° novembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1992, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 17.374.490 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

L. 4.653.375 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

L. 8.353.120 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l'anno 1992 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 754.555;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 673.130;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 268.880;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 78.470;

indennità di accompagnamento da erogare ai minori ciechi civili assoluti pluriminorati L. 1.094.105.

Art. 3.

Gli importi mensili provvisori delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 347.815 dal 1° maggio 1992 e L. 354.075 dal 1° novembre 1992;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 321.640 dal 1° maggio 1992 e L. 327.430 dal 1° novembre 1992;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 238.660 dal 1° maggio 1992 e L. 242.955 dal 1° novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro SCOTTI

92A0018

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 gennaio 1992.

Istituzione delle marche di concessione governativa per il pagamento della tassa sulle patenti di guida per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il n. 115 della tariffa annesso al citato decreto presidenziale e il quarto comma della nota a margine al predetto n. 115, ai sensi del quale la tassa annuale sulle patenti di guida si riscuote a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità;

Ritenuta l'opportunità di istituire le marche per il pagamento delle tasse per l'anno 1992 nei valori di L. 17.000, 18.000 e 22.000;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore recanti impresso l'anno 1992 hanno i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

carta: bianca, lisciata, filigranata, in chiaro;

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche;

dentellatura: 14 dentelli ogni due centimetri;

formato carta: mm 20 × 24;

formato stampa: mm 17 × 21;

stampa: calcografia e offset;

bozzetto: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

colori: per il valore da L. 17.000 policromia con prevalenza rosso, per il valore da L. 18.000 policromia con prevalenza verde, per il valore da L. 22.000 policromia con prevalenza azzurro-viola;

esemplari a foglio: 100;

vignetta: comune a tutti e tre i valori, poggia sul lato lungo del formato ed è costituita da una composizione ispirata alla segnaletica stradale, con le leggende «PATENTI DI GUIDA» e «CONCESSIONI GOVERNATIVE», l'anno di validità «1992» e i rispettivi valori «17.000», «18.000» e «22.000».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0038

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 giugno 1991.

Individuazione dei profili professionali e dei relativi contingenti del personale delle qualifiche funzionali del Ministero.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sugli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 1982, n. 84, contenente modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 sulla individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che recepisce l'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, per il triennio 1985-1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che recepisce le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989, concernente il personale del comparto Ministeri, e in particolare l'art. 5;

Tenuto conto del parere n. 719 del Consiglio di Stato, sezione seconda, in data 28 luglio 1989;

Tenuto presente, che la legge n. 168/1989 consente di apportare variazioni, entro il limite del 25%, alle dotazioni delle qualifiche previste, nel rispetto della dotazione organica complessiva di cinquecentocinquanta unità, e quindi nel limite massimo di centotrentasette unità;

Rilevata l'opportunità di contemperare le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, alla quale sono affidati, prevalentemente, compiti di studio, programmazione e coordinamento, con le aspettative del personale appartenente alle qualifiche funzionali avente titolo ad avanzare domanda di inquadramento, che peraltro ha acquisito, nel periodo di servizio presso il Ministero, una specifica professionalità non facilmente ricostituibile in tempi brevi;

Ritenuto di poter procedere, conseguentemente, alla individuazione dei profili professionali da attivare per dotare il Ministero delle professionalità indispensabili per il conseguimento degli obiettivi istituzionali che gli sono stati assegnati, determinandone i relativi contingenti numerici;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero di cui alla tabella *B* allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, è rideterminata come segue:

terza qualifica funzionale	n.	42 unità
quarta qualifica funzionale	»	52 unità
quinta qualifica funzionale	»	133 unità
sesta qualifica funzionale	»	75 unità
settima qualifica funzionale	»	138 unità
ottava qualifica funzionale	»	60 unità
nona qualifica funzionale	»	50 unità
Totale . . .	n.	550 unità

Art. 2.

Nell'ambito delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 1 sono istituiti i seguenti profili professionali con i contingenti a lato di ciascuno indicati:

Terza qualifica funzionale: n. 42 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	34
210	Addetto alle lavorazioni . . .	8

Quarta qualifica funzionale: n. 52 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
5	Coadiutore.	18
11	Autista meccanico	10
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	8
208	Telefonista.	4
285	Addetto alle macchine ausiliarie	6
291	Operatore di magazzino . . .	6

Quinta qualifica funzionale: n. 133 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
4	Operatore amministrativo . .	60
6	Stenodattilografo	20
8	Coordinatore di rimessa . . .	2
12	Autista meccanico specializzato	14
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	8
51	Elettricista specializzato . . .	2
72	Idraulico specializzato	2
209	Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	2
283	Addetto a personal computers	23

Sesta qualifica funzionale: n. 75 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
3	Assistente amministrativo . .	20
15	Ragioniere.	10
30	Assistente statistico.	4
34	Assistente linguistico	12
60	Assistente tecnico per l'elettronica	4
64	Assistente tecnico per la lavorazione di materiali non metallici	2
276	Programmatore	4
278	Programmatore di gestione operativa	4
280	Consollista.	15

Settima qualifica funzionale: n. 138 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
2	Collaboratore amministrativo	66
14	Collaboratore amministrativo contabile	50
29	Collaboratore statistico	8
33	Traduttore interprete.	4
299	Programmatore esperto	10

Ottava qualifica funzionale: n. 60 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
1	Funzionario amministrativo	16
13	Funzionario amministrativo-contabile	10
17	Analista economico-finanziario	4
28	Funzionario statistico	4
32	Revisore interprete traduttore	2
258	Redattore capo	2
265	Bibliotecario.	2
271	Analista di sistema.	2
272	Analista di procedure	2
306	Analista di progetto di ricerca	16

Nona qualifica funzionale: n. 50 unità:

Profilo professionale	Denominazione	N. unità occorrenti
13/A	Direttore amministrativo-contabile	18
17/A	Analista capo economico finanziario	2
28/A	Direttore statistico	3
32/A	Direttore interprete traduttore	2
265/A	Direttore di biblioteca	1
296	Analista esperto procedure	2
297	Analista esperto di sistemi .	2
305	Analista capo di progetto di ricerca	12
307	Specialista cooperazione internazionale coordinatore	8

Art. 3.

In sede di prima applicazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, fermo restando il disposto dell'art. 19 comma 6, della stessa legge, alla copertura dei posti di organico di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede mediante inquadramento da effettuarsi, nei limiti delle dotazioni organiche di qualifica funzionale, su domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Gli inquadramenti, avranno decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di inquadramento.

Ad avvenuta registrazione, da parte della Corte dei conti, dei relativi provvedimenti, gli inquadramenti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero della pubblica istruzione ai fini delle corrispondenti riduzioni delle dotazioni organiche del personale del predetto Ministero.

Art. 4.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 16 Università e ricerca, foglio n. 84

92A0042

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 gennaio 1992.

Disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dalla eruzione dell'Etna. (Ordinanza n. 2205/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare a seguito della attività eruttiva dell'Etna, iniziatasi dal 14 dicembre 1991, ancora in corso;

Considerato che la traiettoria di deflusso della colata lavica presenta elementi di particolare pericolosità con possibile invasione di zone abitate del comune di Zafferana Etnea;

Vista la delibera n. 1 del 1° gennaio 1992 con la quale il consiglio comunale di Zafferana Etnea, preso atto dell'evolversi del fenomeno eruttivo e dell'anzidetta situazione di pericolo ha disposto interventi intesi ad erigere un terrapieno per lo sbarramento del fronte lavico in prossimità della portella di Val Calanna al fine di rallentare e ritardare il deflusso del fronte lavico dalla citata Valle Calanna verso il centro abitato del medesimo comune;

Preso atto del comunicato urgente fatto pervenire in data 1° gennaio 1992, ore 9,30, dall'Istituto internazionale di vulcanologia del C.N.R., con sede in Catania, con il quale veniva evidenziato l'evolversi negativo del fenomeno eruttivo in atto, con possibili rischi di invasione lavica di aree densamente antropizzate del comune di Zafferana Etnea;

Considerato che la gravità della rilevata situazione ha richiesto, nella medesima giornata, l'immediata attivazione di coordinati interventi delle Forze armate e dei vigili del fuoco per consentire una più rapida ed efficace realizzazione delle opere iniziate con l'ausilio dei mezzi privati disposte dall'amministrazione comunale;

Viste le risultanze della riunione della commissione grandi rischi, urgentemente convocata il 2 gennaio 1992, ore 10,30, presso la prefettura di Catania, esplicitate nel verbale in pari data che, alla stregua dell'esame della situazione in atto e del possibile andamento evolutivo dell'eruzione ha concordemente ravvisato la idoneità dell'avviato intervento di contenimento a rallentare il deflusso del fronte lavico, consentendo una più ponderata valutazione di eventuali ulteriori misure preordinate alla salvaguardia delle persone e dei beni minacciati;

Ravvisata l'opportunità di delegare il prefetto di Catania alla realizzazione degli interventi necessari e di provvedere alla nomina di un coordinatore operativo in loco per l'esecuzione degli interventi di emergenza in corso, apprestando, agli anzidetti fini, le risorse finanziarie occorrenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. In accoglimento delle istanze di cui alla delibera n. 1 del 1° gennaio 1992 del consiglio comunale di Zafferana Etnea e sulla base del parere espresso dalla commissione grandi rischi nella riunione del 2 gennaio 1992, citati tutti nelle premesse, si dispone la realizzazione di un terrapieno in prossimità della portella di Val Calanna al fine di ritardare il deflusso del fronte lavico dalla Valle Calanna verso il centro abitato del comune di Zafferana.

2. Il prefetto di Catania è delegato ad adottare, anche in deroga ad ogni vigente normativa, tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, nonché ogni altro intervento o misura a tutela della pubblica incolumità, all'uopo avvalendosi dell'apporto delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed imprese private nominando, ai fini del coordinamento delle attività operative in loco, un funzionario della prefettura.

Art. 2.

1. Le opere di contenimento indicate nell'articolo che precede sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli è costituita, presso la prefettura di Catania, una prima disponibilità di lire 300 milioni a carico del Fondo per la protezione civile.

2. L'erogazione della somma di lire 300 milioni a favore della prefettura di Catania avverrà per il tramite della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma mediante commutazione, in quietanza di entrata alla contabilità speciale intestata alla medesima prefettura.

3. Il prefetto di Catania è delegato alla gestione del predetto Fondo con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative all'ordinazione, esecuzione ed alla rendicontazione delle spese stesse ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della circoscrizione territoriale dei consolati generali di prima categoria in Sarajevo e Bar e del consolato di prima categoria in Skopje (Jugoslavia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Sarajevo (Jugoslavia) è determinata come segue: la Repubblica della Bosnia-Erzegovina.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bar (Jugoslavia) è determinata come segue: la Repubblica del Montenegro.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Skopje (Jugoslavia) è determinata come segue. la Repubblica della Macedonia

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A0022

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Kiev (U.R.S.S.)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Kiev (U.R.S.S.) è determinata come segue: la Repubblica dell'Ucrania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1992.

Roma, 3 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A0023

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, recante: «Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992).

Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge specificato in epigrafe, riportato alle pagine 19 e 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente:

«1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 25 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota"».

92A0071

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189